SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 16

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 novembre 1994)

INDICE

BAIOLETTI: sui preventivi e consuntivi di spesa riguardanti i lavori interni eseguiti, negli ultimi tre anni, nello Stabilimento militare armamento leggero di Terni (SMALT) (4-00126) (risp. PREVITI, *ministro della difesa*) *Pag.* 379

BARRA: sull'azienda meccanica napoletana Nuova Mecfond (4-00252) (risp. GNUTTI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 394

BONAVITA ed altri: sul completamento della superstrada E45 (4-00482) (risp. RADICE, *ministro dei lavori pubblici*) 395

CAPONE: sull'apertura dell'ultimo tratto dell'asse mediano costituente la tangenziale dei comuni a nord di Napoli (4-00312) (risp. RADICE, *ministro dei lavori pubblici*) 397

CAPONI: sulla realizzazione nel comune di Città di Castello (Perugia) del raccordo denominato «bretella apecchiese» (4-01035) (risp. RADICE, *ministro dei lavori pubblici*) 398

CECCATO: su episodi di malasanità presso l'ospedale civile di Arzignano (Vicenza) della USL n. 34 del Veneto (4-01053) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 401

CORRAO: sulle condizioni della sanità in Sicilia (4-00860) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 405

DELFINO: sul rilascio da parte dell'ANAS delle autorizzazioni di circolazione dei veicoli per i trasporti eccezionali (4-00869) (risp. RADICE, *ministro dei lavori pubblici*) *Pag.* 406

DIANA: sui lavori di risistemazione della superstrada Frosinone-Sora (4-01528) (risp. RADICE, *ministro dei lavori pubblici*) 406

DIONISI: sulla riduzione dell'IVA dal 19 al 4 per cento per l'acquisto di autovetture monovolume per i portatori di *handicap* (4-01505) (risp. GUIDI, *ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale*) 407

FALQUI: sulla realizzazione nel comune di Città di Castello (Perugia) del raccordo denominato «bretella apecchiese» (4-00467) (risp. RADICE, *ministro dei lavori pubblici*) 399

GUBBINI: sulla realizzazione nel comune di Città di Castello (Perugia) del raccordo denominato «bretella apecchiese» (4-01439) (risp. RADICE, *ministro dei lavori pubblici*) 400

LORETO: sulla stazione ferroviaria di Taranto centrale (4-00600) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 408

sul concorso per 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico dell'Esercito italiano (4-00690) (risp. PREVITI, *ministro della difesa*) 409

MAIORCA: sulla situazione fognaria nel porto di Siracusa (4-01042) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) *Pag.* 410

MANCUSO: sulle dichiarazioni rilasciate dal pentito Gaetano Ianní ad alcuni funzionari della DIA (4-00317) (risp. MARONI, *ministro dell'interno*) 411

MANIERI: sul verbale di accordo sottoscritto dal sindaco di San Donato (Lecce), in data 8 febbraio 1994, insieme con le organizzazioni sindacali di categoria, con le imprese edili Cocemar spa, Leandri srl, Pal-Strade srl (4-00683) (risp. MASTELLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 412

MATTEJA: sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici pubblici e degli impianti privati con potenza nominale superiore a 350 chilowatt (4-00645) (risp. GNUTTI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 412

MORANDO, GANDINI: sull'Officina manutenzione veicoli operante presso lo scalo merci di Novi-San Bovo (4-00940) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 415

PAINI: sull'obbligo di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (4-00896) (risp. GNUTTI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 417

PEDRIZZI ed altri: sul problema della partecipazione di Taiwan all'ONU (4-01444) (risp. TRANTINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 419

PELLITTERI: sull'assunzione del personale docente di scuola elementare statale attraverso concorsi per titoli ed esami e per soli titoli (doppio canale) (4-01553) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 421

PERLINGIERI: sull'Archivio di Stato di Benevento (4-01574) (risp. FISICHELLA, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 423

PIERONI: sul concorso per il profilo di ragioniere bandito dal Ministero dei lavori pubblici con decreto del 13 dicembre 1991 (4-00607) (risp. URBANI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 426

sulla caserma «Corridoni» di Macerata (4-00855) (risp. FISICHELLA, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 427

sull'istituto Sant'Antonio di Fabriano (Ancona) (4-01322) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 429

PREIONI: sulla domanda di reversibilità della pensione di guerra da parte della signora Elena Cassani (4-00032) (risp. MONGIELLO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 430

STEFÀNO: sull'intervento del Ministro della difesa in occasione della festa annuale della Marina militare svoltasi a Taranto il 10 giugno 1994 (4-00596) (risp. PREVITI, *ministro della difesa*) 431

sull'opportunità di acquistare il farmaco L1 da parte delle USL per le persone affette da morbo di Cooley (4-01248) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 431

TAPPARO: sul piano industriale di ristrutturazione-riorganizzazione presentato nel settembre 1993 dalla PSA Sistemi antivibranti ai competenti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione del Piemonte e della Lombardia (4-00954) (risp. MASTELLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 433

BAIOLETTI. – *Al Ministro della difesa.* – L'interrogante chiede di conoscere i preventivi e consuntivi di spesa riguardanti i lavori interni eseguiti, negli ultimi tre anni, nello Stabilimento militare armamento leggero di Terni (SMALT) per verificare la consistenza delle spese relative, le quali risulterebbero esorbitanti rispetto a qualsiasi valutazione oggettiva, facendo così presumere una cattiva gestione direzionale delle attività e del personale.

In quest'ottica la scrivente chiede inoltre di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare l'opportunità di avviare una propria indagine conoscitiva per appurare l'effettiva esigenza dei lavori richiesti e svolti, quanto la loro congruità economica.

(4-00126)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. – Le attività dello Stabilimento militare armamento leggero di Terni sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077 («Regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale»).

Al fine di assicurare la economicità dei lavori e dei servizi eseguiti dallo Stabilimento in questione il direttore dello stesso effettua il sindacato tecnico economico raffrontando le risultanze degli ordini di lavoro chiusi e parificati dal servizio contabilità industriale con i dati dei corrispondenti preventivi (articolo 66).

La relazione concernente tale sindacato viene inviata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno, dallo Stabilimento alla competente Direzione generale di questo Ministero, per il controllo degli appositi organi (articolo 67).

Con riferimento alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, si allegano:

riepilogo delle spese generali per il 1991 (allegato 1);

riepilogo delle spese generali per il 1992 (allegato 2);

riepilogo delle spese generali per il 1993 (allegato 3);

tabella riepilogativa del costo orario medio relativo ai tre anni suindicati (allegato 4);

prospetto riepilogativo delle ore di lavoro preventivate e svolte nonchè dell'importo di materiali utilizzati per ogni singolo anno (allegato 5);

prospetti riepilogativi per ogni singolo anno degli ordini di lavoro emessi per l'attività di manutenzione interna (allegato 6).

Si soggiunge che, nel periodo in esame, lo stabilimento è stato sottoposto a quattro ispezioni, delle quali due di carattere tecnico e due di carattere amministrativo.

Nessuna delle ispezioni in parola ha dato luogo a rilievi circa l'entità delle spese e l'economicità della gestione.

Il Ministro della difesa
PREVITI

(29 ottobre 1994)

Istruzioni Amministrative e Contabili al Regolamento Stab. e Arsenali Militari

(1) S.M.A.L. - TERNI -
SERVIZIO CONTABILITÀ INDUSTRIALE

All. 1

RIEPILOGO DELLE SPESE GENERALI

ANNO 1991

A - Ammontare delle spese generali di lavorazione rilevate con ordine di lavoro di XI CTG. *(Col. 9 Mod.* 26 A)	L.	2.420.584.923
B - Ammontare delle spese generali di lavorazione rilevate senza emissione di ordine di lavoro *(Col. 5 Mod.* 27 + Mod. 25 col. 10).	L.	2.734.921.179
C - TOTALE DELLE SPESE GENERALI DI LAVORAZIONE	L.	5.155.506.102
D - Ammontare delle spese generali di magazzino rilevate con emissione di ordine di lavoro *(Col. 10 Mod.* 26)	L.	413.266.094
E - Ammontare delle spese generali di magazzino rilevate senza emissione di ordine di lavoro *(Col. 6 Mod.* 27 + Mod. 25 col. 11)	L.	370.627.840
F - TOTALE DELLE SPESE GENERALI DI MAGAZZINO	L.	783.893.934
G - Ammontare delle spese generali di stabilimento rilevate con ordine di lavoro di XI CTG. *(Col.11 Mod.* 26)	L.	3.634.451.788
H - Ammontare delle spese generali di stabilimento rilevate senza emissione di ordine di lavoro *(Col. 7 Mod.* 27 + mod. 25 col. 12)	L.	3.941.776.137
I - TOTALE DELLE SPESE GENERALI DI STABILIMENTO	L.	7.576.227.925
L - **IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE GENERALI** (C + F + I)	L.	13.515.627.961
M - **IMPORTO DELLA MANODOPERA PRODUTTIVA** (*) *(ordini di lavoro ctg. 1 ÷ 10 - Mod. 33 int. 2 col. 3).*	L.	3.352.114.696

RIPARTIZIONE DELLE SPESE GENERALI

1° Calcolo dell'aliquota di spesa generale di lavorazione (SGL)

$$SGL = \frac{C}{M} 100 = \frac{5.155.506.102}{3.352.114.696} \%\ 153{,}798$$

2° Calcolo dell'aliquota di spesa generale di magazzino e stabilimento (**)

$$SGS = \frac{F + I}{M} 100 = \frac{8.360.121.859}{3.352.114.696} \%\ 249{,}398$$

403,196

IL ~~CAPO SERV. CONTABILITÀ~~ IND.
IL CAPO SERV. CONT. IND.
Capo tecnico Eugenio ARDIZZONI

(1) - Stabilimento o Arsenale.

(*) - Escluso l'importo di manodopera imputata agli ordini di lavoro rinnovati.

(**) - Nell'eventualità di attività logistica togliere una quota ragguagliata all'entità di essa in base a valutazione dello Stabilimento o Arsenale approvata dalla Direzione Generale competente.

SITUAZIONE GENERALE DEGLI AMMORTAMENTI

DENOMINAZIONE DELL'IMMOBILIZZAZIONE	Valore originario dell'immobilizzazione	Ammontare da ammortizzato alla fine dell'anno precedente	SPESE per straordinarie manutenz. modifica comportanti aumento nel valore residuo da ammortiz.	TOTALE DA AMMORTIZZARE	Durata economica presunta	Coeff. d'amm. %	QUOTA d'ammortamento	Ammontare rimasto da ammortizzare a fine anno	NATURA DELLA SPESA: Spese generali di lavorazione	Spese generali di magazzino	Spese generali di stabilimento
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A - IMMOBILI		4.027.322.686	868.158.935	4.895.481.621	35	2,85	139.521.226	4.755.960.395	139.521.226		
B. - IMPIANTI		3.107.922.000	919.917.830	4.027.839.830	8	12,50	503.479.978	3.524.359.843	417.985.648		85.494.330
C. - ATTREZZATURE											
MENSA AZIENDALE		1.030.794	—	—	5	20	206.158				
CENTRALINO		11.552.300	46.000	11.598.300	5	20	2.319.660				3.164.677
MACCHINE D'UFFICIO		6.388.491	—	—	10	10	638.849				

Mod. 25 *(Para 52 e 71 delle Istruzioni Amministrative e Contabili al Regolamento Stab. e Arsenali Militari)*

STABILIMENTO MILITARE ARMAMENTO LEGGERO - TERNI

(1) SERVIZIO CONTABILITÀ INDUSTRIALE

A11. 2

RIEPILOGO DELLE SPESE GENERALI ANNO 1992

A - Ammontare delle spese generali di lavorazione rilevate con ordine di lavoro di XI CTG. *(Col. 9 Mod. 10/A)* 26 A) . . . . . L. 2.367.405.128

B - Ammontare delle spese generali di lavorazione rilevate senza emissione di ordine di lavoro *(Col. 5 Mod. 10/B)* 27 + mod. 25 Col 10) . . L. 3.222.408.278

C - TOTALE DELLE SPESE GENERALI DI LAVORAZIONE . . . . L. 5.589.813.406

D - Ammontare delle spese generali di magazzino rilevate con emissione di ordine di lavoro *(Col. 10 Mod. 10/A)* 26) . . . . . L. 464.445.593

E - Ammontare delle spese generali di magazzino rilevate senza emissione di ordine di lavoro *(Col. 6 Mod. 10/B)* 27 + mod. 25 col. 11) . . . L. 376.501.700

F - TOTALE DELLE SPESE GENERALI DI MAGAZZINO . . . . L. 840.947.293

G - Ammontare delle spese generali di stabilimento rilevate con ordine di lavoro di XI CTG. *(Col.11 Mod. 10/A)* 26) . . . . . L. 3.700.195.648

H - Ammontare delle spese generali di stabilimento rilevate senza emissione di ordine di lavoro *(Col. 7 Mod. 10/B)* 27 + mod. 25 col. 12) . . L. 4.683.319.789

I - TOTALE DELLE SPESE GENERALI DI STABILIMENTO . . . . L. 8.383.515.437

L - IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE GENERALI (C + F + I) . . . . . L. 14.814.276.136

M - IMPORTO DELLA MANODOPERA PRODUTTIVA (*) *(ordini di lavoro ctg. 1 ÷ 10 - Mod. 33 int. 2 col. 31* 11) . . . L. 3.312.067.229

RIPARTIZIONE DELLE SPESE GENERALI

1° Calcolo dell'aliquota di spesa generale di lavorazione (SGL)

$$SGL = \frac{C}{M} 100 = \frac{5.589.813.406}{3.312.067.229} \%$$ 168,771

2° Calcolo dell'aliquota di spesa generale di magazzino e stabilimento (**)

$$SGS = \frac{F + I}{M} 100 = \frac{9.224.462.730}{3.312.067.229} \%$$ 278,510

447,281 %

IL CAPO SERV. CONTABILITÀ IND.
d'ordine
CAPO SEZIONE ORDINI DI LAVORO
(Capo Ta. Eugenio ARDIZZONE)

(1) - Stabilimento o Arsenale.

(*) - Escluso l'importo di manodopera imputata agli ordini di lavoro rinnovati.

(**) - Nell'eventualità di attività logistica togliere una quota ragguagliata all'entità di essa in base a valutazione dello Stabilimento o Arsenale approvata dalla Direzione Generale competente.

SITUAZIONE GENERALE DEGLI AMMORTAMENTI

DENOMINAZIONE DELL'IMMOBILIZZAZIONE	Valore originario dell'immobilizzazione	Ammontare da ammortizzare alla fine dell'anno precedente	SPESE per straordinaria manutenz. modifica comportanti aumento nel valore rimasto da ammortiz.	TOTALE DA AMMORTIZZARE	Durata economica presunta	Coeff. d'amm. %	QUOTA d'ammortamento	Ammontare rimasto da ammortizzare a fine anno	NATURA DELLA SPESA: Spese generali di lavorazione	Spese generali di magazzino	Spese generali di stabilimento
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. - IMMOBILI		4.755.960.395	908.949.560	5.66[illegible]	[illegible]	2,85	161.449.9[illegible]	5.503.460.0[illegible]	161.449.9[illegible]		
B. - IMPIANTI		3.524.358.843	323.031.740	3.847.290.583	8	12,50	480.911.3[illegible]	3.[illegible]	[illegible]		72.136.703
C. - ATTREZZATURE											
MENSA AZIENDALE		824.636	=	824.636	5	20	164.927	659.709			
CENTRALINO		9.278.640	=	9.278.640	5	20	1.855.728	7.422.912			2.595.619
MACCHINE UFFICIO		5.749.642	=	5.749.642	10	10	574.964	5.174.678			

Mod. 25 *(Para 53 e 71 delle Istruzioni Amministrative e Contabili al Regolamento Stab. e Arsenali Militari)*

All. 3

STABILIMENTO MILITARE ARMAMENTO LEGGERO - TERNI
(1) .....
SERVIZIO CONTABILITÀ INDUSTRIALE

RIEPILOGO DELLE SPESE GENERALI ANNO 1993

A - Ammontare delle spese generali di lavorazione rilevate con ordine di lavoro di XI CTG. *(Col. 9 Mod. ~~19 A~~ 26 A)*	L. 2.196.223.293
B - Ammontare delle spese generali di lavorazione rilevate senza emissione di ordine di lavoro *(Col. 5 Mod. ~~19 B~~ 27+ Mod.25 col. 10)* 3.093.026.210 + 601.605.293	L. 3.694.631.503
C - TOTALE DELLE SPESE GENERALI DI LAVORAZIONE	L. 5.890.854.796
D - Ammontare delle spese generali di magazzino rilevate con emissione di ordine di lavoro *(Col. 10 Mod. ~~19 A~~ 26*	L. 434.332.042
E - Ammontare delle spese generali di magazzino rilevate senza emissione di ordine di lavoro *(Col. 6 Mod. ~~19 B~~ 27+ Mod. 25 col. 11)* 369.063.260+0	L. 369.063.260
F - TOTALE DELLE SPESE GENERALI DI MAGAZZINO	L. 803.395.302
G - Ammontare delle spese generali di stabilimento rilevate con ordine di lavoro di XI CTG. *(Col.11 Mod. ~~19 A~~ 26)*	L. 3.246.867.543
H - Ammontare delle spese generali di stabilimento rilevate senza emissione di ordine di lavoro *(Col. 7 Mod. ~~19 B~~ 27+ Mod.25 col.12)*	L. 6.203.389.297
I - TOTALE DELLE SPESE GENERALI DI STABILIMENTO	L. 9.450.256.840
L - **IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE GENERALI** (C + F + I)	L. 16.144.506.938
M - **IMPORTO DELLA MANODOPERA PRODUTTIVA** (*) *(ordini di lavoro ctg. 1 ÷ 10 - Mod. 33 int. 2 col. ~~19~~ 11)*	L. 3.575.032.056

RIPARTIZIONE DELLE SPESE GENERALI

1° Calcolo dell'aliquota di spesa generale di lavorazione (SGL)

$$SGL = \frac{C}{M} 100 = \frac{5.890.854.796}{3.575.032.056} \quad \% \ 164,78$$

2° Calcolo dell'aliquota di spesa generale di magazzino e stabilimento (**)

$$SGS = \frac{F + I}{M} 100 = \frac{10.253.652.142}{3.575.032.056} \quad \% \ 286,81$$

451,59

IL CAPO SERV. CONTABILITÀ IND. F.F.
-Capo Tec. Eugenio ARDIZZONI-

(1) - Stabilimento o Arsenale.

(*) - Escluso l'importo di manodopera imputata agli ordini di lavoro rinnovati.

(**) - Nell'eventualità di attività logistica togliere una quota ragguagliata all'entità di essa in base a valutazione dello Stabilimento o Arsenale approvata dalla Direzione Generale competente.

SITUAZIONE GENERALE DEGLI AMMORTAMENTI

DENOMINAZIONE DELL'IMMOBILIZZAZIONE	Valore originario dell'immobilizzazione	Ammontare dell'ammortizzato alla fine dell'anno precedente	SPESE per straordinarie manutenz. modifica comportanti aumento nel valore rimasto da ammortiz.	TOTALE DA AMMORTIZZARE	Durata economica presunta	Coeff. d'ammt. %	QUOTA d'ammortamento	Ammontare rimasto da ammortizzare a fine anno	NATURA DELLA SPESA: Spese generali di lavorazione	Spese generali di magazzino	Spese generali di stabilimento
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. - IMMOBILI		5.503.460.022	346.432.980	5.849.893.002	35	2,85	166.721.951	5.683.171.051	166.721.951		
B. - IMPIANTI		3.666.379.260	426.640.437	4.093.019.697	8	12,50	511.627.462	3.581.392.235	434.883.362		76.744.120
C. - ATTREZZATURE											
Mensa Aziendale		659.709	-	659.709	5	20	131.942	527.767			
Centralino		7.422.912	-	7.422.912	5	20	1.484.582	5.938.330			2.133.992
Macchine Ufficio		5.174.678	-	5.174.678	10	10	517.468	4.657.210			
								TOTALE	601.605.293		78.878.112

All. 4

COSTO ORARIO MEDIO

ANNO	PAGA MEDIA ORARIA NETTA	SPESE GEN.	TOTALE
1991	11.090	44.714	55.804
1992	11.260	50.563	61.823
1993	11.260	50.849	62.109

All. 5

Stabilimento Militare Armamento Leggero - Terni

Consuntivo Lavori di Manutenzione

Anno	Ore preventivate	Ore impiegate	Costo Materiali
1991	56.702	49.763	105.086.904
1992	55.440	49.634	41.412.131
1993	55.840	49.047	84.534.609

BILIMENTO MILITARE ARMAMENTO LEGGERO - Terni

All. 6

SUNTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE

NNO **1991**

ese	Minatori n° 15 elementi		Elettricisti n° 15 elementi		Idraulici n° 8 elementi	
	Tempo [ore]	Costo materiali [Lire]	Tempo [ore]	Costo materiali [Lire]	Tempo [ore]	Costo materiali [Lire]
io	2.014	1.022.926	2.294	7.210.544	1.085	406.100
io	1.549	1.307.210	1.681	11.610.408	856	685.851
	1.786	8.199.780	1.916	2.300.029	1.023	820.728
	1.804	972.528	2.033	6.718.564	996	2.564.000
o	1.899	17.446.299	1.971	2.882.544	1.178	906.036
o	1.598	341.705	1.766	2.106.880	986	33.700
	1.624	3.333.668	1.690	1.726.835	869	2.690.917
o	1.279	1.163.618	1.282	2.173.351	585	747.050
nbre	1.645	144.587	1.827	1.628.091	761	1.382.589
e	1.762	14.978.800	2.079	6.247.776	853	349.845
nbre	827	133.630	881	455.565	304	394.750
bre	1.160	0	1.215	0	685	0
	18.947	**49.044.751**	**20.635**	**45.060.587**	**10.181**	**10.981.566**

LE GENERALE

Tempo [ore] **49.763**

Costo Materiali [Lire] **105.086.904**

stallazione vetri
orrorottile per Lire 14.929.174

segue All. 6a

ORDINI DI LAVORO PER LAVORI INTERNI

EMESSI NEL 1991

5/m	1/m	2/m	3/mi	5mi	1/mi	2/mi	124/e	135/e	1/e
4/e	5/e	51/m	6/m	10/m	8/m	11/mi	6/mi	7/mi	2/e
119/e	129/e	132/e	134/e	136/e	137/e	3/e	6/e	7/e	8/e
9/e	11/e	42/m	53/m	54/m	55/m	11/m	13/m	4/mi	9/mi
17/mi	12/mi	13/mi	133/e	10/e	12/e	13/e	14/e	15/e	16/e
17/e	18/e	20/e	21/e	4/m	17/m	52/m	14/m	18/m	20/m
16/mi	18a/mi	18/mi	19/mi	23/e	24/e	25/e	26/e	27/e	30/e
33/e	34/e	35/e	36/e	37/e	38/e	39/e	40/e	3/m	16/m
7/m	8/m	19/m	21/m	23/m	24/m	10/mi	14/mi	20/mi	21/mi
25/mi	26/mi	27/mi	22/mi	23/mi	41/e	46/e	50/e	25/m	28/m
33/m	9/m	22/m	45/mi	15/mi	33/mi	34/mi	28/mi	29/mi	30/mi
32/mi	59/e	128/e	22/e	31/e	32/e	44/e	67/e	68/e	19/e
29/e	42/e	43/e	47/e	48/e	49/e	51/e	52/e	54/e	56/e
60/e	62/e	63/e	64/e	79/e	29/m	26/m	27m	34/m	37/m
41/mi	31/mi	35/mi	61/e	65/e	66/e	69/e	28/e	53/e	55/e
57/e	58/e	70/e	71/e	72/e	73/e	74/e	75/e	76/e	77/e
78/e	30/m	35/m	36/m	39/m	42/m	24/mi	36/mi	50/mi	40/mi
46/mi	32/m	43/m	45/m	47/mi	48/mi	37/mi	38/mi	49/mi	52/mi
57/mi	45/e	82/e	93/e	94/e	80/e	81/e	83/e	84/e	85/e
86/e	87/e	88/e	89/e	90/e	91/e	92/e	95/e	96/e	97/e
100/e	101/e	103/e	44/m	46/m	51/m	55/mi	56/mi	102/e	108/e
109/e	112/e	114/e	115/e	117/e	53/m	64/mi	127/e		

Tali ordini di lavori sono agli atti del Servizio Supporto Generale dello

S.M.A.L.

\EBILIMENTO MILITARE ARMAMENTO LEGGERO - Terni

segue All. 66

ISUNTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE

ANNO **1992**

Mese	Muratori n° 14 elementi		Elettricisti n° 15 elementi		Meccanici n° 8 elementi	
	Tempo [ore]	Costo materiali [Lire]	Tempo [ore]	Costo materiali [Lire]	Tempo [ore]	Costo materiali [Lire]
aio	1.828	2.997.125	1.663	10.598.185	956	136.010
aio	1.419	2.227.416	1.505	4 637.124	857	860.416
)	1.833	690.000	1.802	1.836.435	1.043	185.102
	1.895	1.169.092	1.729	3.144.496	1.019	222.720
io	1.691	611.330	1.974	1.510.004	869	196.789
io	1.845	312.050	2.123	0	1.069	0
)	1.442	1.628.755	1.352	1.797.844	890	210.490
io	1.251	117.250	1.317	1.552.150	668	90.810
mbre	1.597	842.772	1.503	624.346	776	39.800
re	1.702	1.037.020	1.731	1.181.506	983	611.705
mbre	1.632	766.900	1.532	2.291.951	948	284.508
mbre	1.268	0	1.214	0	708	0
	19.403	**12.399.710**	**19.445**	**29.174.041**	**10.786**	**2.838.380**

LE GENERALE

Tempo (ore) 49.634 Costo totale n. l. (Lire) 44.412.131

segue All. 6c

ORDINI DI LAVORO PER LAVORI INTERNI

EMESSI NEL 1992

40/m	12/m	38/m	48/m	1/m	2/m	62/mi	63/mi	1/mi	2/mi
104/e	105/e	106/e	2/e	99/e	110/e	111/e	113/e	116/e	118/e
119/e	120/e	121/e	122/e	123/e	124/e	125/e	126/e	128/e	129/e
130/e	131/e	132/e	134/e	135/e	136/e	137/e	138/e	1/e	5/e
47/m	50/m	4/m	5/m	4/mi	5/mi	9/mi	8/mi	139/e	3/e
4/e	11/e	13/e	98/e	133/e	6/e	7/e	8/e	9/e	12/e
15/e	49/m	6/m	8/m	3/mi	6/mi	11/mi	13/mi	12/mi	31/m
3/m	10/m	9/m	15/m	18/mi	17/mi	14/e	20/e	26/e	27/e
28/e	29/e	32/e	34/e	35/e	36/e	37/e	38/e	39/e	40/e
42/e	44/e	45/e	11/m	7/m	13/m	14/m	16/m	20/m	20/mi
23/mi	22/mi	10/e	21/e	31/e	30/e	16/e	17/e	18/e	19/e
22/e	23/e	25/e	33/e	41/e	43/e	46/e	47/e	48/e	49/e
50/e	51/e	52/e	53/e	54/e	15/m	18/m	21/m	22/m	23/m
25/mi	26/mi	27/mi	32/mi	55/e	58/e	24/e	69/e	56/e	59/e
60/e	61/e	62/e	63/e	64/e	66/e	67/e	68/e	70/e	71/e
72/e	73/e	74/e	75/e	76/e	77/e	78/e	79/e	80/e	81/e
83/e	84/e	17/m	25/m	26/m	31/m	33/m	19/mi	36/mi	33/mi
86/e	87/e	88/e	1a/e	85/e	89/e	91/e	92/e	93/e	94/e
95/e	28/m	30/m	32/m	35/m	39/mi	53/mi	38/mi	97/e	98/e
96/e	101/e	102/e	105/e	106/e	12/m	24/m	29/m	36/m	43/m
28/mi	39/mi	107/e	113/e	120/e	121/e	34/m	37/m	39/m	40/m
44/m	7/mi	24/mi	40/mi	41/mi	115/e	108/e	109/e	65/e	90/e
99/e	100/e	103/e	104/e	110/e	111/e	114/e	116/e	117/e	118/e
119/e	122/e	123/e	124/e	125/e	127/e	129/e	131/e	133/e	134/e
126/e	137/e	139/e	46/m	47/mi	48/mi	142/e			

Tali ordini di lavoro sono agli atti del Servizio Supporto Generale dello

S.M.A.T.

segue All. 6d

STABILIMENTO MILITARE ARMAMENTO LEGGERO - Terni

CONSUNTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE

ANNO 1993

Mese	Muratori n° 14 elementi		Elettricisti n° 14 elementi		Idraulici n° 8 elementi	
	Tempo [ore]	Costo materiali [Lire]	Tempo [ore]	Costo materiali [Lire]	Tempo [ore]	Costo materiali [Lire]
Gennaio	1.542	500.940	1.541	1.808.064	877	1.666.945
Febbraio	1.561	2.209.130	1.650	1.021.278	999	902.182
Marzo	1.765	5.484.805	2.019	1.566.329	1.133	509.284
Aprile	1.692	91.982	1.861	1.578.217	987	625.185
Maggio	1.837	761.050	1.870	2.232.902	1.023	1.022.376
Giugno	2.001	179.451	1.803	1.709.759	1.103	270.204
Luglio	1.602	7.902.698	1.338	3.646.023	890	4.474.029
Agosto	1.042	1.006.336	1.246	307.321	788	371.070
Settembre	1.766	29.995.131 (*)	1.729	2.257.476	897	1.381.940
Ottobre	1.614	0	1.723	1.635.743	1.002	873.623
Novembre	1.878	2.137.200	1.719	2.815.136	1.062	207.265
Dicembre	679	170.000	547	1.022.389	262	201.146
Totale	**18.979**	**50.438.723**	**19.045**	**21.590.637**	**11.023**	**12.505.249**

TOTALE GENERALE

Tempo [ore] 49.047

Costo Totale [Lire] 84.534.609

(*) Allaccio rete fognante comunale
importo materiali Lire 29 278 534

segue All. 6e

ORDINI DI LAVORO PER LAVORI INTERNI

EMESSI NEL 1993

38/m	41/m	42/m	1/m	2/m	3/m	4/m	5/m	43/mi	44/mi
54/mi	2/mi	4a/mi	1/mi	5/e	7/e	8/e	9/e	10/e	11/e
128/e	132/e	135/e	139/e	1/e	2/e	4/e	24/e	9/m	10/m
8/m	12/m	13/m	14/m	15/m	16/m	17/m	19/m	5/mi	34/mi
45/mi	4/mi	10/mi	11/mi	15/mi	3/e	28/e	29/e	31/e	32/e
33/e	34/e	45/m	11/m	27/m	6/m	7/m	18/m	20/m	26/m
12/mi	42/mi	14/mi	30/mi	13/mi	15/mi	6/e	12/e	14/e	30/e
13/e	15/e	16/e	17/e	18/e	20/e	22/e	23/e	26/e	37/e
38/e	41/e	42/e	44/e	21/m	22/m	24/m	27/m	31/m	16/mi
37/mi	43/mi	44/mi	23/mi	18/mi	39/e.	40/e	56/e	57/e	19/e
35/e	43/e	45/e	47/e	50/e	51/e	72/e	23/m	29/m	32/m
35/m	36/m	21/mi	29/mi	27/mi	24/mi	21/e	36/e	46/e	49/e
53/e	67/e	69/e	73/e	76/e	79/e	80/e	81/e	41/m	37/m
41/m	42/m	42/mi	45/mi	3/mi	7/mi	8/mi	14/mi	16/mi	17/mi
19/mi	20/mi	21/mi	22/mi	35/mi	28/mi	31/mi	77/e	85/e	52/e
64/e	65/e	68/e	70/e	71/e	74/e	82/e	83/e	88/e	89/e
90/e	95/e	44/m	47/m	48/m	49/m	50/m	34/mi	39/mi	9/mi
25/mi	26/mi	30/mi	32/mi	37/mi	41/mi	44/mi	38/mi	40/mi	25/e
27/e	48/e	55/e	59/e	60/e	78/e	101/e	108/e	96/e	98/e
123/e	91/e	92/e	109/e	110/e	111/e	25/m	30/m	40/m	46/m
51/m	52/m	36a/mi	46/mi	43/mi	58/e	61/e	62/e	63/e	66/e
84/e	87/e	93/e	94/e	97/e	102/e	105/e	106/e	107/e	112/e
113/e	114/e	117/e	118/e	119/e	120/e	121/e	122/e	125/e	28/m
39/m	53/m	54/m	55/m	59/m	36b/mi	56/mi	47/mi	86/e	100/e
126/e	131/e	134/e	150/e	56/m	57/m	60/m	29/mi	57/mi	53/mi
151/e	152/e	153/e	154/e	103/e	104/e	127/e	128/e	139/e	140/e
141/e	142/e	155/e	156/e	157/e	158/e				

Tali ordini di lavoro sono agli atti del servizio Supporto Generale dello

S.M.A.L.

BARRA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'azienda meccanica napoletana Nuova Mecfond specializzata nella costruzione di presse per l'industria automobilistica e l'impiantistica siderurgica è oggetto di un progetto di privatizzazione elaborato dall'Iritecna;

che, allo stato, tale progetto non indica precise prospettive nè offre garanzie sulla reale continuità dell'attività produttiva nè sul mantenimento dei livelli occupazionali;

che, come denunciato dalla rappresentanza sindacale aziendale alla procura della Repubblica di Napoli, esistono fondati timori che l'operazione di privatizzazione si trasformi in attività speculativa sui suoli dell'azienda, data la loro vicinanza al centro direzionale di Napoli, e che il processo di privatizzazione sia quindi fuori da qualunque logica di sviluppo industriale;

che l'assenza di piani strategici relativi alla Mecfond e la contestuale ipotesi di vendita di un ramo dell'impresa alla società tedesca Weingarten Muller creano forte allarme sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

che i lavoratori della Mecfond si sono ridotti dai 1.420 agli attuali 260 dopo la divisione avvenuta nel 1987 tra la FMI e la Mecfond sulla base di un piano di sviluppo dell'impresa mai attuato;

che l'attuale crisi di deindustrializzazione dell'apparato produttivo campano aggrava la già insostenibile situazione occupazionale dell'area e non consente nessuna ulteriore incertezza sulla salvaguardia del patrimonio industriale esistente,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano utile ed opportuno sospendere immediatamente la trattativa di vendita in corso e convocare le parti interessate per l'avvio di un confronto sul futuro produttivo della Mecfond;

se ritengano utile ed opportuno assicurare che una quota delle azioni societarie resti comunque proprietà dell'IRI o che siano create le condizioni per una forma di azionariato popolare tale da garantire che il passaggio ai privati non comporti la liquidazione dell'attività produttiva dell'impresa;

se ritengano infine necessario intervenire a garanzia comunque della conservazione dei posti di lavoro ai lavoratori attualmente occupati.

(4-00252)

(26 maggio 1994)

RISPOSTA. - L'IRI spa informa che la trattativa fra la Nuova Mecfond in liquidazione e la Muller Weingarten - primaria azienda europea nel campo delle presse per la realizzazione di automobili - per la cessione dello stabilimento di via Gianturco a Napoli è in corso da circa un anno. L'accordo, che dovrebbe essere stipulato prossimamente, prevede

la presa in carico da parte dell'acquirente di almeno 120 persone sul totale di 263 dipendenti. I 120 dipendenti, che verrebbero individuati tra quelli non rientrati nei provvedimenti di prepensionamento *ex* decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994, verrebbero progressivamente reinseriti nell'attività produttiva.

La Muller Weingarten si impegna a rilanciare l'attività di stabilimento Nuova Mecfond – messa in liquidazione due anni fa – o, in alternativa, ad impiantare nuove iniziative impegnando il personale ereditato dalla Nuova Mecfond.

La trattativa in corso è, quindi, l'unica possibilità per l'azienda, da un lato, di rimanere sul mercato e tener vivo l'interesse per la produzione che la Muller Weingarten ha garantito di continuare e dall'altro di garantire il posto di lavoro ai dipendenti tuttora occupati nella Nuova Mecfond.

In conclusione la vendita della Nuova Mecfond – che continuerà ad esistere come entità autonoma e ad essere partecipata dall'Iritecna fino a quando il processo di liquidazione non si sarà concluso con il completamento delle attività a stralcio e la vendita dei cespiti residui rimasti in capo alla liquidazione stessa – si inserisce nella politica di privatizzazione avviata dall'IRI.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

(27 ottobre 1994)

BONAVITA, GUALTIERI, CASADEI MONTI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ANGELONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che da decenni è in costruzione la superstrada E45; rimangono ancora da completare 2 lotti per un totale di 12 chilometri nel tratto Sarsina-Quarto;

che la scarsa dotazione di misure di sicurezza, il continuo slittamento dei tempi di esecuzione delle opere e il frequente fermo dei cantieri rendono ormai non più sostenibile la situazione della viabilità, caratterizzata da numerosi, gravissimi e frequenti incidenti; per contro è in continuo aumento il volume del traffico soprattutto dei mezzi pesanti;

che da informazioni assunte presso l'ANAS dell'Emilia-Romagna risulta che i 2 lotti (Sarsina e Quarto) dovrebbero essere completati entro la primavera del 1995 e per quella data è prevista l'apertura dello svincolo a Cesena fra la E45 e l'autostrada A14;

che imminente dovrebbe essere anche l'apertura dello svincolo della E45 all'ingresso dell'abitato di San Pietro in Bagno per il raccordo con la strada provinciale per il Passo del Carnaio;

che nei prossimi mesi dovrebbe essere altresì risistemato il fondo stradale e installato lo spartitraffico nel tratto Gretole-Ponte Vessa;

che in più l'impegno dell'ANAS regionale è di completare alcune opere di sicurezza, soprattutto con l'installazione dello spartitraffico nei numerosi tratti ancora sprovvisti;

che a questi indispensabili e urgentissimi interventi, per i quali sono già previsti i finanziamenti, si affianca la necessità di un complessivo adeguamento in termini di sicurezza su questa vitale arteria stradale (aree di sosta, segnalatica, ampliamenti e riadeguamenti della carreggiata), per il quale necessitano ulteriori finanziamenti dell'ordine di alcune centinaia di miliardi;

che va rilevato che la E45 è posta fra le priorità del piano triennale ANAS 1994-96;

che l'intervento suesposto corrisponde a una indifferibile necessità di rendere la E45 compatibile con l'ulteriore aumento del traffico connesso al suo completamento e con la vitale esigenza della sicurezza,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali atti si intenda compiere per dare garanzia che l'esecuzione delle opere già previste sarà effettuata entro la primavera del 1995;

se, e come, riconoscendo l'importanza strategica per il collegamento Nord-Sud del paese della E45, si intenda assicurare i necessari finanziamenti per il suo adeguamento indispensabile e urgente.

(4-00482)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'ANAS ha reso noto che per completare l'intera E45 rimangono da aprire al traffico chilometri 8,3 di strada, costituiti dai lotti nn. 4 e 5.

Il lotto n. 5 può ritenersi ultimato in quanto mancano da realizzare soltanto alcune opere di finitura.

Per quanto riguarda il lotto n. 4 si sono riscontrate numerose difficoltà di esecuzione, in particolare per la realizzazione di chilometri 5 di gallerie (due sedi di chilometri 2,5) in terreni di natura estremamente variabile, che hanno comportato oltre a ritardi nei tempi di costruzione anche maggiori spese per il ricorso ad interventi più cautelativi per la sicurezza del lavoro.

Lo svincolo di San Pietro in Bagno è stato aperto al traffico il 28 luglio 1994.

Per lo svincolo della E45 con l'autostrada A14 la relativa apertura al traffico è prevista entro il 1995.

Per quanto concerne la necessità di manutenzione, di maggior sicurezza e di adeguamento agli incrementi di traffico dell'itinerario in parola si comunica che sono attualmente in corso i lavori di rifacimento delle pavimentazioni nei tratti ammalorati, tra cui il tratto Gritole - Ponte Vessa.

Entro il 1994 è prevista la posa in opera di altri tratti di barriera centrale spartitraffico per complessivi 10 chilometri (circa).

Di recente, infine, è stata affidata, mediante apposite gare, la progettazione per l'adeguamento di tutta la E45 ricadente in Emilia - Romagna.

Tale progettazione suddivisa in cinque lotti prevede l'allargamento della strada di circa 3 metri e l'adeguamento delle opere d'arte mediante interventi migliorativi.

Le suddette opere una volta definite potranno essere realizzate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

(5 novembre 1994)

CAPONE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'asse mediano rappresenta la tangenziale dei comuni a nord di Napoli collegando i comuni da Pomigliano al lago Patria dove si congiunge alla tangenziale di Napoli ed alla Domiziana;

che la strada, attualmente ferma a Giugliano pur essendo completato l'ultimo tratto, rappresenterà una risposta efficace agli annosi problemi del traffico verso il litorale domizio;

che la gestione provvisoria dell'asse viario fu affidata all'ANAS;

che gli svincoli sono estremamente pericolosi, causando numerosi incidenti, alcuni mortali;

che le corsie di accelerazione sono troppo brevi e le curve non sono sopraelevate;

che il manto stradale è ridotto in pessime condizioni per mancanza di manutenzione;

che gli impianti di illuminazione sono spenti;

che le griglie laterali per il deflusso delle acque piovane sono occluse, per cui, quando piove, l'asse si allaga, diventando un'autentica trappola;

che le aree per la sosta sono state trasformate in discariche a cielo aperto,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere con urgenza per:

aprire l'ultimo tratto dell'asse viario;

ripristinare l'illuminazione in prossimità degli svincoli;

assicurare la manutenzione del fondo stradale e la pulizia delle griglie laterali;

sopraelevare le curve;

migliorare gli svincoli e le corsie di accelerazione.

(4-00312)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. – L'ultimo tratto di chilometri 6 circa dell'asse mediano, in effetti il primo tratto della strada statale n. 162 secondo la chilometrazione ANAS, è stato recentemente aperto al traffico.

Le asserite imperfezioni rilevate dall'onorevole interrogante, relative agli svincoli, alle corsie di accelerazione e alla mancata sopraelevazione delle curve sono da imputare a difetti di costruzione la cui responsabilità dovrebbe ricadere sul CIPE, quale ente appaltante dei lavori.

Il compartimento ANAS territorialmente competente sta curando la manutenzione del piano viabile compatibilmente con le risorse disposte sull'apposito capitolo di bilancio.

Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione il CIPE non ha ancora consegnato la certificazione di congruità alle norme CEE delle varie USL competenti per territorio e pertanto non possono essere attivati.

Alla manutenzione delle opere di scarico delle acque pluviane provvede il personale cantoniere che, tuttavia, non può ovviare agli errori di costruzione quali mancanza di pendenze trasversali, fossi inadeguati, eccetera.

Durante le ore di servizio del personale ANAS si è riscontrato che non vengono scaricati materiali di risulta sulle aree per la sosta.

Sono stati comunque sollecitati gli organi di polizia stradale al fine di una più attenta sorveglianza del tratto in parola durante la notte.

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

(5 novembre 1994)

CAPONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Appreso che l'ANAS ha deliberato, approvandone il progetto esecutivo, la realizzazione nel comune di Città di Castello (Perugia), alla periferia della città in direzione nord, di un raccordo tra la strada statale n. 257 e la superstrada E 45, raccordo comunemente denominato «bretella apecchiese»;

constatato:

che l'opera per le sue dimensioni (3 chilometri di terrapieni e piloni ad una altezza variabile tra i 5 e i 9 metri con relative barriere antinquinamento acustico) avrebbe uno sconvolgente impatto ambientale;

che si tratta di un'opera costosissima (26 miliardi) e di dubbia utilità, specie nella previsione della programmata realizzazione della superstrada Fano-Grosseto, altrimenti detta dei «due mari»;

rilevato come contro la realizzazione della sopraddetta bretella è in atto un ampio movimento popolare di protesta che si è tra l'altro espresso nella raccolta alla data del 22 luglio 1994 di oltre 1.500 firme;

atteso che da varie parti sono state avanzate proposte alternative e di minor impatto ambientale rispetto al progetto approvato dall'ANAS,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire nei confronti dell'ANAS per imporre il blocco della realizzazione del progetto e la redazione di un'ipotesi alternativa.

(4-01035)

(25 luglio 1994)

FALQUI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel comune di Città di Castello (Perugia) è stato approvato un progetto dell'ANAS per la costruzione di una strada extraurbana denominata «bretella apecchiese»;

che tale strada verrà costruita in sopraelevato da 5 a 9 metri per una lunghezza di 8 chilometri, tagliando un'intera vallata e deturpandone il paesaggio;

considerato:

che tale progetto di strada insiste su un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico previsto dalla legge n. 1497 del 1939, assunto dal Piano paesistico regionale;

che tale paesaggio acquista un valore di bene culturale universale, essendo stato raffigurato nel quadro della «Crocifissione Mondi» di Raffaello, capolavoro attualmente esposto alla National Gallery di Londra;

rilevato:

che tale progetto risulta classificato nelle opere da sottoporre con parere obbligatorio alla direttiva n. 337/85 della CEE, recepita nel 1988 dal Governo italiano;

che, nonostante tale prescrizione, tutte le autorizzazioni sono state concesse in assenza di una corretta esecuzione della valutazione di impatto ambientale,

si chiede di sapere:

quali disposizioni il Governo intenda diramare alle amministrazioni interessate, al fine di rispettare la sopracitata direttiva della CEE, onde evitare l'eventuale contestazione del caso davanti alla Corte di giustizia di Lussemburgo;

se, in ragione di tali eccezionali valori storico-paesaggistici e culturali che risulterebbero irrimediabilmente compromessi dalla realizzazione del progetto di strada (bretella apecchiese), non ritenga opportuno sospendere la progettazione esecutiva dell'opera al fine di permettere al corretta applicazione della direttiva comunitaria.

(4-00467)

(22 giugno 1994)

GUBBINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Appresa l'esistenza di interrogazioni parlamentari finalizzate a chiedere il blocco del progetto relativo alla realizzazione da parte dell'ANAS della variante di Città di Castello della strada statale n. 257 «Apecchiese», di collegamento alla strada di grande comunicazione E 45;

considerato che il progetto di massima e quello esecutivo dell'intera variante hanno conseguito i pareri favorevoli di tutti gli organismi regionali e nazionali competenti (in particolare regione Umbria, Ministero dei trasporti, consiglio di amministrazione ANAS, comando regione militare centrale, Ministero dei lavori pubblici, Ministero per i beni culturali e ambientali);

constatata la necessità di tale opera stradale, tendente a decongestionare, snellire e razionalizzare il traffico del centro abitato di Città di Castello, diminuendo i rischi di inquinamento;

valutato il vero e proprio stato di necessità, conseguente al traffico commerciale e turistico esistente nella zona nella quale è prevista la realizzazione della variante, che sarà interessata anche dalla ultimazione del nuovo ospedale;

sottolineato che l'intero tracciato della variante corrisponde alle previsioni del Piano regolatore generale approvato dal comune di Città di Castello e che sono state scrupolosamente vagliate soluzioni ed ipotesi alternative;

constatata la reiterata volontà espressa da parte del consiglio comunale di Città di Castello di deliberare l'approvazione dell'opera,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro intenda sollecitare l'ANAS ad un rapido inizio dei lavori, recependo i suggerimenti di carattere ambientale espressi nel corso della complessa procedura di approvazione.

(4-01439)

(21 settembre 1994)

RISPOSTA. (*) – Il tracciato della variante si svolge a nord dell'abitato di Città di Castello collegando la strada statale n. 257 direttamente con lo svincolo di Rio Secco della E45 con attraversamenti della sede ex 3-*bis* e della ferrovia Perugia-San Sepolcro. A causa della presenza di altra viabilità minore, tale attraversamento, da realizzare in sovrappasso con viadotto, comporta, per il resto della variante, l'adozione di una livelletta dell'altezza variabile da 4 a 9 metri.

Le opposizioni al progetto riguardano l'altezza del rilevato e la larghezza della piattaforma stradale che, pur di tipo IV, assume per un lungo tratto la larghezza di 4 corsie per la presenza delle corsie di decelerazione ed accelerazione dei numerosi svincoli richiesti dal comune di Città di Castello.

Allo stato, risultano resi con esito favorevole i pareri previsti dalle vigenti norme ed il progetto risulta redatto secondo le prescrizioni tecniche, tenuto conto delle indicazioni di sviluppo urbanistico dettate dal comune nel 1990, anno di redazione del progetto di massima.

Il movimento di opinione pubblica contrario alla realizzazione del progetto così come redatto, costituitosi in comitato con vasta eco nella stampa locale, lamenta l'impatto sul territorio provocato da una necessità di sovrappassare la viabilità stradale e ferroviaria esistente e la viabilità prevista dal piano regolatore e propone il totale abbassamento della livelletta e la conseguente realizzazione di incroci a raso.

Tale soluzione non risulta possibile rispetto ad una variante di strada statale, ma l'impatto potrebbe essere mitigato con un ridimensionamento dell'altezza del rilevato e della larghezza della piattaforma qualora il comune di Città di Castello rinunciasse a parte della viabilità comunale non ancora realizzata e quindi al relativo svincolo, con sensibile riduzione anche della spesa risultante.

La situazione è attualmente in una fase di stallo, dovendosi registrare da una parte la posizione rigida assunta dal comune di Città di Castello sul progetto redatto ed approvato con delibera consiliare e munito dei pareri favorevoli già da tempo espressi, dall'altra movimenti di opinione contrari per le ragioni suesposte al progetto medesimo.

Al riguardo la direzione generale dell'ANAS, per mezzo del compartimento di Perugia, intende sollecitare il comune di Città di Castello a riesaminare l'intero progetto che, con l'eliminazione dello svincolo succitato e con ulteriori interventi minori, potrebbe sensibilmente attenuare l'impatto ambientale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Si precisa, inoltre, che l'opera progettata non ha caratteristiche di «strada extraurbana principale» così come definita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), e, pertanto, per essa non sussiste l'obbligo di pronuncia di compatibilità ambientale previsto dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successivi decreti attuativi.

Si rappresenta, infine, che ad oggi il compartimento ANAS di Perugia non ha quindi potuto procedere ad attivare la stipula della convenzione ANAS – comune di Città di Castello per il cofinanziamento del progetto in argomento.

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

(5 novembre 1994)

CECCATO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che il 12 luglio 1994 presso l'ospedale civile di Arzignano (Vicenza) dell'USL n. 34 del Veneto è accaduto un fatto di malasanità che ha trovato ampio spazio sulla stampa e nei telegiornali nazionali: uno scambio sul tavolo operatorio per cui un paziente che doveva essere sottoposto ad intervento per prostata è stato sottoposto a toracotomia essendo stato scambiato con un altro, si chiede di sapere dal Ministro della sanità, pur nella gravità non scusabile del fatto specifico di questo scambio di persona, quanto segue:

1) per quale motivo un paziente venga sottoposto ad un intervento di chirurgia toracica maggiore in una struttura senza adeguate dotazioni tecnologiche e di personale, con mancanza di unità di terapia intensiva, di guardia anestesiologica rianimatoria continua e di guardia chirurgica continua nelle 24 ore, senza possibilità di eseguire interventi di chirurgia toracica d'urgenza – come si è verificato 5 giorni dopo per un giovane traumatizzato – sottoponendo a gravissimi rischi i pazienti operati;

2) per quale motivo l'*équipe* sia costituita in parte, come si vocifera, da medici dell'ospedale di Padova (USL n. 21); in particolare si chiede di sapere:

a) se tale partecipazione fosse straordinaria oppure la norma per questi interventi di chirurgia toracica eseguiti presso l'ospedale di Arzignano;

b) se l'onorario dei predetti medici rientrasse nel contesto di una convenzione tra l'USL n. 34 e l'USL n. 21 oppure se fosse di natura libero-professionale;

c) quale sia l'entità degli oneri complessivi per l'USL n. 34 per un intervento di tal genere;

d) se tale modo di gestire i pazienti sia più economico per il Servizio sanitario nazionale di quanto non possa essere il trasferimento dello stesso paziente presso la struttura di un ospedale specializzato (per esempio di Verona, Vicenza o Padova) dove è inoltre garantita assistenza sanitaria nel post-operatorio come da *standard* internazionali;

3) se la responsabilità di tale organizzazione sanitaria nel suo complesso debba essere fatta ricadere, dal punto di vista legale ed amministrativo, sui soli operatori sanitari (medici ed infermieristici) coinvolti nel fatto specifico dell'intervento chirurgico oppure anche sui responsabili dell'USL n. 34 quali l'amministratore straordinario e il coordinatore amministrativo, cioè i gestori politici, sanitari ed amministrativi in senso lato dell'USL, come evidenziato ai punti 1 e 2 della presente interrogazione, avendo essi avallato ed autorizzato una tale gestione e quindi potendosi riconoscere anche gli estremi di cattiva gestione ed amministrazione delle risorse pubbliche con potenziali danni nei confronti dei cittadini.

(4-01053)

(26 luglio 1994)

RISPOSTA. – Per un'adeguata risposta ai quesiti formulati nell'atto parlamentare in oggetto, questo Ministero ha invitato il Commissariato del Governo nella regione Veneto ad attivarsi presso le competenti autorità regionali.

Dalle notizie in tal modo acquisite dal servizio ispettivo della regione Veneto e dal commissariato straordinario dell'USL n. 34 sembra emergere, anzitutto, il fatto che il grave episodio avvenuto nell'ospedale civile di Arzignano (Vicenza) è stato oggetto di tempestivi accertamenti.

Infatti, sia la struttura ispettiva della regione Veneto che la USL n. 34, secondo la propria rispettiva competenza, hanno promosso indagini amministrative.

In particolare, l'USL n. 34, nel cui territorio rientra appunto il presidio ospedaliero di Arzignano, ha provveduto a nominare una commissione d'inchiesta esterna.

Inoltre, sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta giudiziaria da parte della procura della Repubblica di Vicenza.

Attualmente, poi, risulta in corso una procedura disciplinare di tipo amministrativo.

Per quanto riguarda l'organizzazione strutturale ed operativa dell'ospedale di Arzignano, è opportuno precisare che l'episodio avvenuto il 12 luglio 1994 è, ancorchè estremamente grave, da attribuire ad un errore umano, e non a *deficit* organizzativi o a carenze tecnologiche o nei confronti di uno specifico tipo di patologia (in questo caso quella toracico-polmonare).

Infatti l'ospedale di Arzignano ha la dotazione necessaria e sufficiente per eseguire interventi routinari sia di chirurgia toracico-polmonare che di chirurgia generale maggiore.

Del resto la stessa collaborazione, rilevata nell'interrogazione parlamentare, dei medici della cattedra di chirurgia toracica di Padova – noti in ambito internazionale per le loro tecniche chirurgiche di elevato livello specialistico – nell'ospedale di Arzignano è appunto resa possibile dalle adeguate dotazioni tecnologiche e professionali di quest'ultimo.

È evidente, peraltro, che le patologie polmonari di particolare gravità ed estensione vengono trattate presso la cattedra di chirurgia

toracica dell'Università di Padova, mentre per tutti gli altri casi gli interventi avvengono nell'ospedale di Arzignano.

Presso il gruppo operatorio dell'ospedale è attivata una sala di risveglio e monitoraggio intensivo del paziente operato. Nel territorio della USL n. 34 esiste un'«unità di terapia intensiva» distante circa 7 chilometri.

Ove necessario, il trasporto del paziente avviene a mezzo di ambulanza attrezzata e con la costante assistenza di un medico anestesista e di un infermiere specializzato in anestesia.

Tali modalità di trasporto non differiscono da quelle poste in essere nei grandi ospedali in padiglioni, quali, ad esempio, il policlinico di Milano od il Sant'Orsola di Bologna.

Nell'ospedale di Arzignano la guardia anestesiologica e la guardia chirurgica sono sostituite dalla pronta disponibilità.

Questa prevede la reperibilità – 24 ore su 24 – di tre sanitari (un anestesista e due chirurghi).

Tra le ore 8 e le ore 19 sono inoltre presenti in ospedale un anestesista ed un chirurgo, oltre – ovviamente — ai sanitari che effettuano il loro normale turno di lavoro.

La reperibilità è integrata anche dalla piena disponibilità dei primari anestesista e chirurgo, i quali entro 20 minuti, nelle ore notturne, sono in grado di raggiungere l'ospedale.

La disponibilità di dotazioni efficienti e di personale preparato è altresì confermata dal fatto che presso l'ospedale di Arzignano, diversamente da quanto indicato nell'interrogazione parlamentare, è possibile eseguire interventi di chirurgia toracica d'urgenza.

Recentemente, ad esempio, il primario di chirurgia ha trattato di notte ed in urgenza una grave rottura esofagea, con esito favorevole.

Inoltre, la consulenza in chirurgia toracica con sanitari dell'Università di Padova consente all'ospedale una ulteriore sicurezza: in assenza del primario di chirurgia tale consulenza può essere sempre attivata, anche nelle ore notturne, con tempestiva ed adeguata risposta.

È tuttavia opportuno precisare che le urgenze toraciche in chirurgia sono molto rare, se non eccezionali.

Nella maggior parte dei casi, infatti, semplici tecniche di intervento, correttamente eseguibili da qualsiasi chirurgo, sono di per sè sufficienti ad ottenere una quasi sempre definitiva stabilizzazione del paziente o a trasformare un'urgenza in intervento differibile.

Quanto al caso del giovane traumatizzato richiamato nell'atto parlamentare, questi non necessitava di un intervento di chirurgia toracica d'urgenza, bensì di una terapia chirurgica addominale. Il paziente presentava infatti un trauma addomino-toracico con rottura della milza e del diaframma sinistro. L'aiuto chirurgo presente in ospedale decideva il trasferimento del paziente presso altro nosocomio, stante la sussistenza di un importante «impegno neurologico post-traumatico».

In ordine alla collaborazione dei sanitari dell'ospedale di Padova (USL n. 21), si precisa che questa si inquadra nella convenzione per una consulenza specialistica di chirurgia toracica che l'USL n. 34 ha in atto fin dal 1° giugno 1987, prima con l'USL n. 25 di Verona, poi, dal 1° aprile 1993 ad oggi, appunto, con l'USL n. 21 di Padova.

La predetta consulenza si attua, tra l'altro, con la presenza dei sanitari dell'USL n. 21 negli interventi di chirurgia toracica che vengono eseguiti presso la divisione di chirurgia dell'ospedale di Arzignano.

La partecipazione di sanitari dell'USL n. 21 alle sedute operatorie (e quindi anche a quella del 12 luglio 1994) avviene nell'ambito della convenzione suddetta e non riveste, pertanto, carattere di episodio straordinario.

Queste consulenze non sono di natura libero-professionale ed i compensi che vengono erogati sono definiti in base alla convenzione vigente tra l'USL n. 34 e l'USL n. 21.

L'ammontare dei compensi, fissati dalla regione Veneto tramite lettera-circolare n. 14301/6123 del 14 maggio 1985, e rivalutati con deliberazione della giunta regionale n. 3504 del 16 giugno 1993, viene versato all'USL n. 21, che corrisponde, poi, ai sanitari le somme loro dovute al netto delle detrazioni contrattuali e di legge.

I compensi sono legati alla durata degli accessi: la convenzione prevede, appunto, l'effettuazione di un massimo di due accessi mensili della durata di tre ore ciascuno.

Il costo di ogni accesso è di lire 246.624 per il primario, di lire 226.072 per l'aiuto e di lire 205.520 per l'assistente, escluse le spese di viaggio.

La consulenza consente ai pazienti residenti nel territorio della USL n. 34 di effettuare le necessarie terapie presso il presidio ospedaliero di Arzignano, evitando, in tal modo, il ricorso ad altre sedi ospedaliere più distanti. Ne consegue un rilevante risparmio di spesa: infatti, il corrispettivo del ricovero per ogni intervento di chirurgia toracica è quantificato, secondo il metodo di classificazione dei «gruppi omogenei di diagnosi» adottato dalla regione, in lire 13.000.000.

Quanto alle responsabilità indicate nel punto 3 dell'atto parlamentare in questione, alla luce delle valutazioni acquisite deve ribadirsi che l'episodio del 12 luglio 1994 non è stato originato da deficienze strutturali ed organizzative, nè di carattere sanitario nè di tipo amministrativo, e neanche da cattiva gestione della struttura ospedaliera di Arzignano, ma soltanto da un deprecabile errore umano incorso in sede di camera operatoria, sul quale sono tuttora in corso un'inchiesta penale ed altre due di carattere amministrativo.

Come è già emerso in tutta evidenza da dette inchieste amministrative, il fatto è interamente da addebitarsi a comportamenti erronei colposi di singoli operatori sanitari, ciò che ha giustificato nei loro confronti l'attivazione di un procedimento disciplinare.

Per converso, risulterebbe un costante impegno dell'amministrazione della USL n. 34 diretto ad assicurare agli utenti un servizio altamente qualificato, avvertendo, nel contempo, la necessità di impegnare in modo razionale ed efficace le risorse finanziarie a disposizione.

Il Ministro della sanità
COSTA

(8 novembre 1994)

CORRAO. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso che le attuali, drammatiche condizioni in cui versa buona parte della sanità in Sicilia vanno addebitate all'assenza di un piano sanitario regionale, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza delle gravissime carenze esistenti presso le strutture sanitarie di Partinico (Palermo), il cui ospedale rischia la chiusura per mancanza di personale medico e paramedico e per l'assenza o carenza di alcuni servizi sanitari di primaria importanza per la tempestiva assistenza dei cittadini.

Constatato:

che a determinare tale situazione contribuirebbe l'incapacità di farvi fronte del commissario straordinario il quale, con il mancato rinnovo delle convenzioni ed il blocco delle assunzioni, mancando un progetto di riordino o un piano di interventi, ha posto le condizioni per una possibile sospensione delle attività ospedaliere quando la sola approvazione della nuova pianta organica consentirebbe l'apertura del reparto di cardiologia, oggi assente, di migliorare le condizioni dell'assistenza sanitaria negli altri reparti, in particolare quello di pediatria dove operano solo due medici a fronte di circa 800 nati assistiti l'anno, e di istituire alcuni servizi importanti come il consultorio familiare e l'assistenza per i portatori di *handicap*;

che da parte del sindaco di Partinico è stata preannunciata denuncia alla procura della Repubblica per le gravi responsabilità del governo regionale impegnato alla realizzazione di grandi strutture ospedaliere, fucine di appalti e subappalti, ma estremamente carente per quanto riguarda la loro gestione, l'organizzazione dei servizi sanitari, la distribuzione e l'assegnazione del personale medico e paramedico necessario,

si chiede altresì di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover intervenire presso le autorità locali competenti esercitando il potere di controllo che le leggi gli attribuiscono.

(4-00860)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – La succitata interrogazione investe problematiche attinenti a funzioni amministrative che, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, risultano sottratte alle attribuzioni di questo Ministero e sono invece demandate all'esclusiva competenza delle regioni e delle unità sanitarie locali, quali strutture operative territoriali del Servizio sanitario nazionale.

Non si mancherà, quindi, di rispondere in merito non appena saranno stati acquisiti gli indispensabili elementi di risposta dalla regione Sicilia, al riguardo interessata per il tramite del competente Commissario del Governo, a tal fine tempestivamente investito.

Il Ministro della sanità
COSTA

(8 novembre 1994)

DELFINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che, nonostante la disponibilità dei funzionari e degli impiegati, gli uffici dell'ANAS, preposti al rilascio delle autorizzazioni di circolazione dei veicoli per i trasporti eccezionali, concedono tali autorizzazioni con notevoli ritardi, si chiede di sapere quali iniziative si intenda attuare affinchè le richieste delle imprese che esercitano l'attività di trasporti eccezionali non siano penalizzate a causa di ingiustificati ritardi.

(4-00869)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si rende noto che l'ANAS ha diramato nell'agosto 1994 apposita circolare diretta a tutti i capi compartimento territorialmente competenti sollecitandoli a provvedere al rilascio dell'autorizzazione per i trasporti eccezionali entro i termini previsti dal nuovo codice della strada, onde evitare ingiustificati ritardi nelle procedure amministrative indispensabili al perfezionamento degli atti autorizzativi.

Si rende noto all'onorevole interrogante che, proprio per assicurare il massimo snellimento di tale procedura e una sua trattazione omogenea, gli uffici competenti al rilascio delle suddette autorizzazioni verranno dotati di appositi sistemi informatici.

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

(5 novembre 1994)

DIANA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che sulla superstrada Frosinone-Sora è accaduto un nuovo, gravissimo incidente automobilistico nel quale hanno perso la vita 5 persone mentre una sesta, accintasi a prestare soccorso alle prime, è precipitata nella fessura che separa le due carreggiate, volando giù dal viadotto insieme ad altro soccorritore, anch'egli in gravi condizioni;

che non è la prima volta che incidenti mortali si verificano su detta superstrada e di volta in volta sono stati attribuiti a cause diverse, quali il tappetino troppo sdrucciolevole, la mancanza di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale, la presenza di un paio di curve, tra i bivi di Castelmassimo e Castelliri che, secondo gli esperti, devono essere risagomate perchè «buttano fuori» dalla carreggiata le auto in transito;

che da circa un anno la manutenzione della superstrada è passata all'ANAS, la quale, ben consapevole della pericolosità del tratto Castelmassimo-Castelliri, avrebbe stanziato circa 4 miliardi per la sua integrale risistemazione, indicendo anche la relativa gara di appalto,

si chiede di conoscere i motivi che hanno finora impedito la realizzazione dei lavori di risistemazione sopra detti e cosa il Governo intenda fare per costringere l'ANAS ad adottare ogni urgente provvedimento idoneo ad evitare il ripetersi di incidenti così gravi.

(4-01528)

(28 settembre 1994)

RISPOSTA. – Il tratto della superstrada Frosinone-Sora, compreso fra gli svincoli di Castelmassimo (chilometri 2+550) e Castelliri (chilometri 17+550), con decreto ministeriale 4 giugno 1992, n. 566, è stato classificato statale e fa parte dell'itinerario della strada statale n. 214 Maria ed Isola Casamari.

Ciò ha comportato la presa in consegna da parte dell'ANAS, a decorrere dal 1° febbraio 1993, come da verbale redatto in data 19 gennaio 1993.

Allo scopo di eliminare le carenze del suddetto percorso, in data 20 luglio 1992, quindi circa sei mesi prima della effettiva presa in consegna di detta arteria, l'ANAS ha redatto il progetto esecutivo dei lavori urgenti e necessari per eliminare le carenze stesse, nelle cui previsioni erano contenuti esattamente gli interventi richiesti oggi dalla prefettura di Frosinone.

Tale progetto è stato sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione dell'azienda che, nell'adunanza del 10 settembre 1992, con voto n. 1049, ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione.

È stata espletata il 15 luglio 1994 regolare gara d'appalto ed i lavori sono stati aggiudicati alla Venafrana Appalti.

Dopo le approvazioni di rito il compartimento ANAS territorialmente competente provvederà alla consegna dei lavori.

Per far fronte invece alle più urgenti necessità, sono state eseguite opere manutentorie consistenti nel rifacimento di tutta la segnaletica verticale e complementare, ripristini e rappezzi della pavimentazione nei tratti più soggetti ad incidenti, continua sostituzione e riparazione di opere protettive danneggiate da automezzi, formazione di zebrature corredate con delineatori flessibili in gomma ancorati alla pavimentazione lungo le banchine di destra in corrispondenza di viadotti, eccetera, oltre alla normale manutenzione operata dal personale di squadra.

L'ANAS ha riscontrato comunque che detto tratto è oggetto di numerosi atti di vandalismo che comportano spesso la rimozione delle opere realizzate a difesa della sicurezza della circolazione.

Inoltre con ordinanza n. 6 del 24 febbraio 1993 è stata istituita su tutto il tronco la limitazione della velocità a 80 chilometri orari ed a 60 chilometri orari lungo i viadotti ricadenti al chilometro 12+510.

Infine, l'ANAS sta collocando sul tratto in questione una serie di cartelli che segnalano le situazioni di pericolo.

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

(5 novembre 1994)

DIONISI. – *Al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* – Premesso che il beneficio previsto dalla legge n. 97 del 1986, modificata dall'articolo 27 della legge n. 104 del 1992, permette la riduzione dell'IVA dal 19 al 4 per cento per l'acquisto di autovetture monovolume per i portatori di *handicap;*

considerato che molti portatori di *handicap* non sono in possesso della patente F e che un semplice criterio di solidarietà e di equità do-

vrebbe garantire, tra l'altro, anche la mobilità e dignitose e non emarginanti condizioni di vita soprattutto ai cittadini svantaggiati per le loro condizioni fisiche o psichiche,

si chiede di conoscere se, a tal fine, si intenda intanto rimuovere semplici ostacoli anche estendendo ai genitori o ad altri familiari, che assistono continuamente i portatori di *handicap*, il beneficio suddetto previsto dall'articolo 27 della legge n. 104 del 1992 o attraverso atti legislativi specifici o attraverso provvedimenti da inserire nella prossima legge finanziaria per il 1995.

(4-01505)

(27 settembre 1994)

RISPOSTA. - Si condividono le considerazioni espresse a proposito dell'articolo 27 della legge n. 104 del 1992 che consente la riduzione dell'IVA dal 19 al 4 per cento per l'acquisto di autovetture monovolume per i portatori di *handicap*.

Si assicura che è allo studio dei competenti uffici del Dipartimento un provvedimento inteso ad estendere ai genitori ed altri familiari che assistono i portatori di *handicap* il beneficio suddetto, unitamente ad altre facilitazioni e agevolazioni.

Si fa presente inoltre che è stata già presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge d'iniziativa parlamentare (atto camera n. 338) che reca «Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli destinati ad handicappati».

Il Ministro senza portafoglio
per la famiglia e la solidarietà sociale
GUIDI

(3 novembre 1994)

LORETO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che la stazione ferroviaria di Taranto centrale è l'unica tra quelle dei capoluoghi di provincia pugliesi a non essere stata ristrutturata in occasione dei campionati mondiali del 1990;

che, in particolare, si distingue per l'avanzato stato di fatiscenza il fabbricato viaggiatori, che richiede urgenti lavori di ammodernamento delle sale di attesa e dell'atrio biglietteria,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attivare per far migliorare l'attuale, indecoroso biglietto da visita di una città che chiede alle Ferrovie dello Stato una considerazione maggiore non solo su questioni di sostanza (isolamento, soppressione di corse, eccetera), ma anche di immagine.

(4-00600)

(23 giugno 1994)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscoo che nella stazione di Taranto sono attualmente in corso lavori di potenziamento tecnolo-

gico relativi alla circolazione ferroviaria, che hanno reso, tra l'altro, necessario destinare alcuni locali del fabbricato della stazione per la collocazione di nuove apparecchiature.

Sono stati anche programmati interventi di ammodernamento e ristrutturazione della stazione, attualmente in fase di finanziamento.

Si ritiene comunque opportuno, prima di dar corso ai nuovi lavori, attendere che le opere di ammodernamento tecnologico siano prossime alla ultimazione al fine di evitare interferenze tra i lavori che potrebbero vanificare alcuni interventi.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(29 ottobre 1994)

LORETO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che stanno circolando notizie anonime sconcertanti sul concorso per 110 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico dell'Esercito italiano, i cui esami orali si sono svolti fino alla fine di maggio presso la scuola sottufficiali di Viterbo;

che le due prove scritte dello stesso concorso si sono tenute nel maggio 1993 e che alle stesse hanno partecipato circa 7.000 concorrenti, per un totale di circa 14.000 elaborati (uno di cultura generale e uno di cultura tecnico-professionale), da revisionare e giudicare;

che, se le suddette notizie dovessero risultare esatte, appare obiettivamente molto esiguo il tempo impiegato per la revisione degli elaborati, atteso che non sarebbero state costituite sottocommissioni e che tutto l'onere della revisione e del giudizio è gravato soltanto sulla commissione, composta da 5 membri;

che, anche a voler ipotizzare che siano stati impiegati per la revisione di circa 14.000 elaborati circa 9 mesi, con impegno costante e pieno per 6 giorni la settimana e quindi per un totale di 225 giorni, la media degli elaborati revisionati in un giorno è di 63, e cioè una cifra troppo alta che non consentirebbe nemmeno una semplice e rapida lettura di ciascun elaborato;

che queste semplici ed obiettive considerazioni possono legittimare sospetti di favoritismi, nepotismi e risultati precostituiti o almeno di scarsa o inesistente collegialità nella conduzione delle varie fasi del concorso da parte della commissione esaminatrice,

l'interrogante chiede di sapere:

se le notizie circolanti risultino fondate in ordine al numero dei concorrenti, degli elaborati da revisionare, delle date delle prove scritte e delle prove orali;

se non si ritenga molto esiguo, se le notizie circolanti dovessero risultare vere, il tempo impiegato nella revisione degli elaborati, atteso che deve essere garantita la collegialità da parte della commissione esaminatrice nella conduzione delle varie fasi del concorso;

quali provvedimenti intenda adottare nel caso i fatti e le conseguenti considerazioni formulate dovessero risultare fondati.

(4-00690)

(1° luglio 1994)

RISPOSTA. – In ordine ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si fa presente che con decreto ministeriale 20 giugno 1992 è stato indetto un concorso per il reclutamento di 100 (e non 110) sottotenenti nel ruolo speciale unico delle armi varie, riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo delle armi stesse (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 agosto 1992).

Le domande presentate sono state 1.709, mentre i candidati ammessi alle due prove scritte, previste dal bando di concorso (al termine della valutazione dei titoli e degli accertamenti sanitari), sono risultati 1604. Alla prima prova sono risultati assenti in 435 cui si sono aggiunti altri 11, in occasione della seconda prova.

I concorrenti presenti alla conclusione delle due prove sono stati, pertanto, complessivamente 1.158.

Gli elaborati, scritti, nel numero di 2.316, sono stati corretti nel periodo intercorrente tra il 23 settembre 1993 ed il 17 gennaio 1994.

Il Ministro della difesa
PREVITI

(2 novembre 1994)

MAIORCA. – *Ai Ministri della sanità, dell'interno, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nel Porto grande di Siracusa un canale fognario comunale riversa i liquami non depurati provenienti da via Malta e da traverse collaterali nel mare che bagna Riva della Darsena, proprio sotto i locali della Banca del Sud;

che nel mare di Riva Garibaldi, sotto il ristorante «Darsena», fluisce un altro scarico fognario, questo privato, raccogliente gli spurghi di via dei Mille fino al numero viario 16;

che nel Porto piccolo di Siracusa, a Riva Forte del Gallo, dinanzi al palazzo dell'INAIL, sbocca un canale fognario privato;

che un fiume di liquami, di provenienza ignota, fluisce all'altezza di piazzale Lepanto, fra i circoli nautici «Ribellino» e «Lega navale italiana»;

che in fondo al vicolo Secondo all'Arsenale fluisce ancora un altro fiume di liquami, di provenienza sconosciuta;

che nel Porto grande e nel Porto piccolo centinaia sono le barche, grandi e piccole, di dilettanti e di pescatori all'ormeggio;

che pertanto centinaia sono le persone che maneggiano cime sudicie, a dir poco, nella realtà settiche,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per le rispettive competenze, non ritengano di individuare e punire i responsabili pubblici e privati di tale stato di cose, ponendo nel contempo fine con urgenza, con gli accorgimenti più adatti, a questo sconcio che viola le norme vigenti.

(4-01042)

(25 luglio 1994)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministero dell'interno e - perdurando il silenzio della competente regione sicialiana - sulla sola base degli elementi di valutazione da esso acquisiti attraverso la prefettura di Siracusa, territorialmente interessata.

Risulta confermato, purtroppo, che nel tratto di mare antistante le insenature del Porto grande e del Porto piccolo di Siracusa devono lamentarsi tuttora sversamenti inquinanti di liquami provenienti da diversi scarichi fognari.

Va considerato, tuttavia, che nel quadro di una completa bonifica igienica dell'intera zona, l'ufficio tecnico del comune di Siracusa ha già progettato un intervento di tipo risolutore, che, attraverso le due pompe prementi preesistenti sul ponte Umbertino, permetterà di riversare l'intera portata di liquami oggi affluenti nella zona portuale, nella «centrale di sollevamento», anch'essa già progettata, di cui è prevista la realizzazione nell'area adiacente al Pantheon.

L'adozione in tempi brevi di tale soluzione ottimale, peraltro, presuppone la realizzazione, indispensabile, della terza linea dell'impianto di depurazione della città, considerato che le strutture in atto esistenti non sono in grado di assorbire ulteriori portate di liquami fognari.

È utile soggiungere, comunque, che l'intero specchio di mare interessato da scarichi fognari è da tempo interdetto alla balneazione.

Il Ministro della sanità
COSTA

(8 novembre 1994)

MANCUSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che sul quotidiano «Il Tempo» del 1° giugno 1994, nell'articolo a firma di Gianni Sarrocco, si racconta che il pentito Gaetano Iannì avrebbe parlato, più di un anno fa, con alcuni funzionari della Direzione investigativa antimafia (DIA) dell'omicidio di Enrico Mattei, indicando peraltro il boss Giuseppe Di Cristina come organizzatore del complotto ordito «dai cugini americani»;

visto che in un libro pubblicato giorni fa tale matrice ha come riscontro l'indicazione anche del pentito Tommaso Buscetta,

si chiede di sapere se risulti che il pentito Gaetano Iannì abbia realmente riferito quanto sopra detto ai funzionari della DIA e se costoro abbiano istruito repentinamente indagini riferendo anzitutto come loro obbligo alla competente autorità giudiziaria e se nel frattempo vi siano stati esiti in ordine all'avvio dell'attività investigativa.

(4-00317)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. - Gaetano Iannì fu ascoltato nel dicembre 1992 nel carcere di Torino da funzionari della DIA in occasione di un colloquio investigativo autorizzato dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta.

In detta circostanza, il detenuto non manifestò la volontà di collaborare con la giustizia nè riferì alcuna notizia sul «caso Mattei» nè su altre vicende.

L'esito del colloquio fu comunicato tempestivamente alla menzionata Direzione distrettuale antimafia.

Il Ministro dell'interno
MARONI

(24 settembre 1994)

MANIERI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il sindaco di San Donato (Lecce), professor Donato Tanieli, sottoscrisse presso il Ministero del lavoro, in data 8 febbraio 1994, insieme con le organizzazioni sindacali di categoria, verbale di accordo con le imprese edili Cocemer spa, Leandri srl, Pal-Strade srl per le quali erano state avviate le procedure di licenziamento nel mese di gennaio;

che le suddette imprese hanno presentato dal mese di marzo 1994 al Ministero del lavoro istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria tramite l'ufficio regionale del lavoro, che ha espresso parere favorevole, per un numero di 117 operai edili;

che a tutt'oggi non si è avuto alcun riscontro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga giusto disporre una rapida positiva conclusione dell'*iter* della pratica in questione dato lo stato di forte disagio delle famiglie di 117 lavoratori che da mesi si trovano sospesi dal lavoro e senza alcuna forma di reddito.

(4-00683)

(1° luglio 1994)

RISPOSTA. – In ordine alla richiesta formulata nel documento parlamentare concernente l'istanza delle imprese edili Cocemer spa, Leandri srl e Pal-Strade srl, diretta ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, si comunica che il comitato tecnico operante presso il Ministero, nella seduta del 9 settembre 1994, ha richiesto un supplemento istruttorio all'ispettorato provinciale del lavoro di Lecce.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

(5 novembre 1994)

MATTEJA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, in applicazione alla legge n. 10 del 1991, regolamenta l'esercizio e la manutenzione degli impianti termini degli edifici, cioè quelle operazioni che

comprendono la conduzione, la manutenzione, gli adempimenti in materia di sicurezza, nonchè il contenimento dei consumi energetici e la salvaguardia ambientale;

che il decreto in questione stabilisce, qualora la responsabilità dell'impianto venga delegata al terzo responsabile, che questi sia abilitato ai sensi della legge n. 46 del 1990, articolo 1, punti *c)* ed *e)*;

che per gli impianti con potenzialità superiore a 350 chilowatt, oppure per impianti di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, il soggetto deve essere iscritto all'albo nazionale costruttori – categoria 5 A1 – oppure essere certificato per la qualità ai sensi delle norme della serie UNI EN 29.000;

che la normativa in questione entra in vigore dal 1° agosto 1994;

che nell'intero territorio nazionale sono migliaia le imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985 svolgenti l'attività di conduzione e manutenzione delle caldaie che non hanno potuto ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui alla legge n. 46 del 1990, in quanto la manutenzione è considerata ordinaria non essendovi interventi modificativi sulla struttura essenziale dell'impianto o la destinazione d'uso;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 avrebbe come conseguenza l'espulsione dal mercato, dal 1° agosto 1994, di tali imprese, che il più delle volte operano a livello familiare (titolare e collaboratori) assicurando una occupazione, senza nulla chiedere alla collettività;

che pretendere che imprese di ridottissime dimensioni debbano iscriversi all'albo nazionale costruttori è oltremodo gravoso, per non dire scorretto, dal momento che tale iscrizione diviene obbligatoria soltanto per lavori superiori a 75 milioni;

che non si dimentichi, infine, che l'albo nazionale costruttori dovrebbe essere abolito dal 1997 e pertanto si richiederebbe un adempimento alle imprese, con costi rilevanti, per una iscrizione limitata nel tempo;

che la «certificazione per la qualità» ai sensi delle norme UNI EN 29.000 richiede procedure complesse e costose che non è possibile affrontare senza l'ausilio di validi consulenti di cui non esiste ancora l'albo professionale;

che sul terreno della qualità, inteso in senso più generale, si sta sviluppando l'azione divulgativa e formativa delle associazioni artigiane, che richiede però tempi di cui le normative nazionali di recepimento devono tenere conto,

l'interrogante chiede di conoscere se, alla luce di quanto sopra riportato e al fine di ricercare una soluzione per le imprese suddette che consenta loro il riconoscimento dei requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990, nonchè un approfondimento per quanto riguarda l'obbligatorietà di iscrizione all'albo nazionale costruttori, non si ritenga indispensabile uno slittamento del termine del 1° agosto 1994 stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.

(4-00645)

(30 giugno 1994)

RISPOSTA. – Occorre premettere che il Ministero dell'industria, anche in relazione alle numerose richieste di differimento dell'entrata in vigore della normativa in oggetto, ha promosso la proroga del termine di operatività delle disposizioni relative ai requisiti del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici negli edifici pubblici e degli impianti privati con potenza nominale superiore a 350 kw.

Lo spostamento del termine di entrata in vigore della disposizione in questione è infatti previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, che recita testualmente: «È differito al 1° giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

È tuttavia opportuno evidenziare che il Ministero dell'industria, pur condividendo le preoccupazioni manifestate in merito alle possibili disposizioni relative alla facoltà di delega, a favore di un terzo, della responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici suindicati, ritiene invece ingiustificate le critiche formulate al contenuto di tali disposizioni e le connesse affermazioni circa le possibili conseguenze negative comunque derivanti dalle stesse per le piccole e medie imprese operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici.

Infatti, con la circolare n. 233/F del 12 aprile 1994 si è già provveduto a chiarire che, in tutti i casi in cui il proprietario non eserciti la nuova facoltà di delega e mantenga in proprio la responsabilità relativa all'impianto termico, la manutenzione e conduzione di detto impianto – quale che sia la sua tipologia – può continuare ad essere attribuita anche a soggetti non in possesso degli specifici requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 per il terzo responsabile, fermo restando ovviamente il rispetto delle altre norme vigenti, tra le quali, in particolare, quelle previste dalla legge n. 46 del 1990 per l'esercizio delle attività di manutenzione.

Da questo punto di vista il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, in attuazione di quanto anteriormente previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si è limitato a indicare i requisiti richiesti per consentire al proprietario di delegare manutenzione dell'impianto termico, esigendo a tal fine, qualora si tratti di un edificio pubblico o di un impianto privato di potenza superiore a 350 kw, il rispetto delle più specifiche condizioni indicate dall'articolo 11, comma 3. In particolare si è ritenuto, per evitare che la facoltà di delega di responsabilità fosse esercitata nei confronti di semplici «prestanome», di fissare i requisiti di qualificazione dei terzi responsabili individuandoli fra l'altro nell'abilitazione ai sensi della legge n. 46 del 1990 per la generalità degli impianti, ovvero nell'iscrizione alla pertinente categoria dell'albo dei costruttori o nella certificazione ai sensi delle norme UNI EN 29000 per gli impianti pubblici o di maggiore potenza. Non ritenendo di potere e dovere introdurre nuovi sistemi di qualificazione, si è quindi fatto riferimento a sistemi di qualificazione già correntemente in uso, pur rendendoli applicabili alla specifica fattispecie in casi non sempre coincidenti con le soglie di applicazione previste da altre normative con diverse finalità.

Al di fuori di questa particolare ipotesi nulla pertanto è cambiato rispetto a quanto già previsto dalla normativa preesistente, ed in particolare nessuna incidenza le disposizioni in questione hanno, contrariamente a quanto ritiene l'interrogante, circa la regolazione del «sistema del ricorso al subappalto nel settore». Non condivisibili risultano quindi i timori espressi circa i possibili effetti distorsivi della concorrenza ed i gravi problemi occupazionali che deriverebbero comunque dall'entrata in vigore delle norme in oggetto.

Ciò non toglie tuttavia che la legittima aspirazione delle imprese interessate ad acquisire per tempo i requisiti di qualificazione richiesti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per l'esercizio della nuova attività di terzo responsabile degli impianti ha sin qui incontrato notevoli difficoltà di realizzazione, sia per la situazione di incertezza in cui attualmente versa l'albo dei costruttori in relazione alle recenti vicende normative che hanno interessato il settore degli appalti, sia per la circostanza che l'UNI non ha potuto ancora predisporre l'apposita guida, richiestagli dal Ministero dell'industria, al fine di chiarire e facilitare l'accesso delle imprese del settore alle procedure di certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN 29000.

In considerazione di ciò, si è ritenuto che il suindicato differimento dell'entrata in vigore della norma in oggetto non vanifichi il raggiungimento degli obiettivi prefissati, consentendo all'amministrazione di promuovere la sollecita pubblicazione della predetta guida e dando modo agli operatori del settore di adempiere alle prescrizioni imposte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 in vista della stagione di riscaldamento 1995-96.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

(27 ottobre 1994)

MORANDO, GANDINI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che in un recente incontro tra le Ferrovie dello Stato e le rappresentanze sindacali le Ferrovie dello Stato hanno comunicato la loro intenzione di chiudere definitivamente l'Officina manutenzione veicoli operante presso lo scalo merci di Novi-San Bovo;

che questa decisione fa seguito a quella che ha portato a sottrarre all'Officina di San Bovo la riparazione dei mezzi di trazione elettrici e diesel, limitando la sua operatività alla riparazione di carri (attualmente circa 250-300 al mese);

che attualmente l'Officina manutenzione veicoli di Novi-San Bovo è l'unica nel compartimento di Genova e una delle poche in Italia in grado di riparare i carri a tetto rovesciabile lateralmente, che pertanto vengono lì inviati da tutta Italia;

che le riduzioni di personale operate nel tempo hanno vanificato ingenti investimenti volti ad aumentare le capacità produttive dell'Officina (carro ponte da 23 tonnellate; fosse di riparazione; impianto di sicurezza), così che oggi l'attività dell'Officina non riesce a soddisfare le

esigenze (350 carri da lungo tempo in attesa di riparazione), essendo i responsabili del servizio costretti ad assegnare priorità agli interventi sui carri per il servizio allo stabilimento ILVA di Novi Ligure (1.000.000 di tonnellate annue di merci trasportate, con previsione di aumento conseguente al rilancio dello stabilimento di Novi Ligure);

che l'Officina di Novi-San Bovo opera in uno scalo che ha un'ampiezza di 400.000 metri quadrati, collocato strategicamente alle spalle del porto di Genova, di cui rappresenta il naturale riferimento per la scomposizione e la ricomposizione dei convogli in uscita e in entrata dal porto stesso;

che i progettati interventi di rafforzamento dei collegamenti ferroviari tra il porto di Genova e la pianura padana e l'Europa hanno in Novi-San Bovo un naturale punto di riferimento;

che la decisione di trasferire alle officine di Genova-Bolzaneto e Savona la riparazione dei carri oggi svolta a San Bovo appare in palese contrasto con l'intento tante volte enunciato di trasferire fuori dalle aree urbane attività industriali che oggi contribuiscono al loro congestionamento e che abbisognano, per essere correttamente svolte, di vasti spazi;

che le prospettive di sviluppo dell'intera zona sono strettamente legate al rilancio dell'attività del porto di Genova, di cui costituisce il naturale retroterra, idoneo allo svolgimento di tutte le operazioni che non possono e non debbono essere svolte in banchina,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire sull'azienda delle Ferrovie dello Stato per sollecitarla non già a smantellare, ma a rafforzare l'Officina manutenzione veicoli di Novi-San Bovo, in ragione del significativo volume di investimenti realizzati nel recente passato e delle sue potenzialità produttive.

(4-00940)

(19 luglio 1994)

RISPOSTA. – Le Ferrovie dello Stato spa precisano che l'Officina manutenzione veicoli (OMV) di Novi di San Bovo è un impianto che attualmente effettua interventi di «manutenzione corrente» ai carri che afferiscono principalmente ai nodi di Novi Ligure e Genova.

Detta officina dista circa 60 chilometri dagli impianti di Genova e 22 chilometri dalla OMV di Alessandria, che svolgono in tutto o in parte attività analoga.

Le Ferrovie dello Stato sottolineano, altresì, che l'Officina di Novi non ha subìto, negli ultimi 10 anni, interventi di potenziamento strutturale ma lavori di adeguamento alle norme di sicurezza per il rispetto delle disposizioni vigenti e di miglioramento degli ambienti di lavoro e dei servizi (mensa, spogliatoi, eccetera).

Inoltre il polo manutentivo di Novi (che comprendeva in origine anche l'Officina manutenzione locomotive e che recentemente ha cessato di operare) ha visto negli ultimi 5-6 anni ridursi progressivamente le necessità dei propri interventi (fino al suo dimezzamento) in conseguenza sia della riduzione dei servizi che vi fanno capo, sia dell'ammodernamento del parco dei mezzi utilizzati che richiede minori oneri manutentivi.

Le Ferrovie dello Stato riferiscono che, in particolare, nel settore carri, i seguenti fattori hanno avuto un impatto considerevole sull'organizzazione della manutenzione:

a) il trasferimento degli interventi di manutenzione corrente programmata dei carri ad altri operatori, nell'ottica della società di conseguire economie di gestione;

b) la consistente riduzione del parco carri ed il contemporaneo ringiovanimento ed ammodernamento tecnologico dello stesso;

c) le attuali tendenze del traffico merci che vedono uno sviluppo del trasporto dei *container*, dei trasporti intermodali, dei servizi «navetta» ed una riduzione o contenimento delle altre tipologie di servizi.

Tali fattori, che interessano anche altri impianti della rete oltre che ridurre il fabbisogno manutentivo nel settore, inducono un riassetto delle «OMV carri» sul territorio basato sia sulla riduzione del numero di tali impianti, che quindi incrementano la propria area di giurisdizione, che sulla dislocazione degli stessi che è da prevedere in coincidenza dei centri di traffico di maggior consistenza.

Le Ferrovie dello Stato concludono facendo presente che risulta di rilevanza strategica per la società concentrare la manutenzione dei carri che afferiscono al nodo di Genova in corrispondenza di questo medesimo nodo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

(29 ottobre 1994)

PAINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, per l'attuazione del Piano energetico nazionale, all'articolo 19 prevede la comunicazione al Ministero dell'industria, da parte dei soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti, del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;

che con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, adottato su proposta del Ministro dell'industria, è stato emanato un regolamento per il contenimento dei consumi di energia e anche tale provvedimento, all'articolo 11, prevede che l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici siano affidati al proprietario o, su delega di questo, ad un «terzo che se ne assume la responsabilità», avente i requisiti definiti alla lettera *a)* dell'articolo 1, comma 1, e cioè l'essere persona fisica o giuridica di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, per gli impianti termici con potenzialità superiore a 350 chilowatt ed in ogni caso per gli impianti di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico il possesso di tali requisiti è dimostrato mediante l'iscrizione del soggetto all'albo nazionale dei costruttori – categoria 5A1 – oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità europee, nonchè mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000; quest'ultima possibilità richiede del resto procedure molto complesse e costose che

necessitano di una consulenza da parte di professionisti dei quali, peraltro, non esiste ancora un albo;

che la maggior parte degli interventi di conduzione e manutenzione delle caldaie vengono eseguiti da imprese di modeste dimensioni, le quali non sono obbligate ad iscriversi all'albo se non per lavori di entità superiore a 75 milioni e, conseguentemente, non avendo potuto ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, alla data, ormai imminente, del 1° agosto 1994, molte di queste imprese non potranno più svolgere le suddette attività, finendo fuori mercato e creando così nuova disoccupazione,

l'interrogante chiede di sapere se codesta amministrazione abbia preso in considerazione la possibilità di posticipare l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 prevista per il 1° agosto 1994.

(4-00896)

(13 luglio 1994)

RISPOSTA. - L'articolo 19 della legge n. 10 del 1991 concerne l'obbligo di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte dei soggetti grandi consumatori di energia, con riferimento al complesso dei consumi energetici di ciascun soggetto obbligato, e non solo, ai consumi degli impianti termici degli edifici.

Il suddetto «tecnico responsabile» è una figura con funzioni e responsabilità di carattere consultivo interno — priva quindi di responsabilità di carattere giuridico esterno — la cui nomina è obbligatoria per determinati soggetti e al di sopra di particolari soglie di consumo energetico.

Inoltre, tale figura è del tutto diversa dal «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici» la cui nomina è infatti prevista in termini meramente facoltativi, ma con responsabilità esterne anche ai fini sanzionatori, dall'articolo 31 della suindicata legge n. 10 del 1991.

Infine, si informa che il Ministero dell'industria, anche in relazione alle numerose richieste di differimento dell'entrata in vigore della normativa concernente le norme per l'esercizio e la sicurezza degli impianti termici degli edifici, ha promosso la proroga del termine di operatività delle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993.

Il termine di entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti privati con potenza nominale superiore a 350 Kw è stato pertanto differito al 1° giugno 1995 con decreto-legge 7 settembre 1994 (articolo 18, comma 2).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

(27 ottobre 1994)

PEDRIZZI, MACERATINI, MAGLIOZZI, DE CORATO, PORCARI, PRESTI, BECCHELLI, GUARRA, BAIOLETTI, MONTELEONE, GRIPPALDI, POZZO, NATALI, PACE, RECCIA, MULAS, MOLINARI, VEVANTE SCIOLETTI, CASILLO, MAIORCA, XIUMÈ, SQUITIERI, CUSIMANO, MISSERVILLE, BUCCIERO, CORRAO, DE PAOLI, LUBRANO di RICCO, FANTE, MAFFINI, MANFROI, SERENA, STEFÀNO, STEFANI, VOZZI, BRIENZA, BRICCARELLO, ARMANI, GANDINI, CUSUMANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che l'Italia è negli ultimi tempi divenuta il secondo *partner* commerciale di Taiwan in Europa, con un interscambio nei primi sei mesi del 1994 di 1,1 miliardi di dollari USA, caratterizzato da un forte e crescente *surplus* a nostro favore, foriero di grandi potenzialità di sviluppo delle nostre esportazioni in quel paese, che rappresenta anche un valido interlocutore per una più vasta e strategica nostra presenza economica nell'area dell'Asia-Pacifico;

che in data 28 giugno 1994 i rappresentanti presso le Nazioni Unite di 12 paesi hanno sottoscritto una lettera al segretario generale dell'ONU con la quale chiedono di inserire nell'agenda dei lavori della 49ª sessione dell'Assemblea generale l'argomento dal titolo: «Considerazione della situazione eccezionale della Repubblica di Cina in Taiwan nel contesto internazionale, sulla base del principio di universalità ed in accordo con il previsto modello di rappresentanza parallela alle Nazioni Unite dei paesi divisi»;

che a tale lettera è allegato un lungo e dettagliato *memorandum* esplicativo che correttamente riassume gli eventi storici e le motivazioni politiche che nel 1971 portarono all'esclusione della Repubblica di Cina in Taiwan dall'ONU;

che in detto *memorandum* è riconosciuto con obiettività il fatto che la privazione del diritto di rappresentanza all'ONU dei 21 milioni di cittadini sotto la giurisdizione della Repubblica di Cina in Taiwan viola il principio di universalità che è un valore fondante delle Nazioni Unite stesse e impedisce ai 21 milioni di cittadini di Taiwan di condurre una vita normale nell'ambito della comunità internazionale, con gravi e negative conseguenze;

che ciò accade, ad esempio, per quanto riguarda la cooperazione internazionale in favore dei diritti umani, dove la Repubblica di Cina in Taiwan non ha potuto e non può partecipare alle varie conferenze e sottoscrivere le relative convenzioni; accade in merito alle operazioni di assistenza umanitaria in occasione di disastri e di calamità internazionali - dove Taiwan ha autonomamente speso, negli ultimi cinque anni, 117 milioni di dollari in 40 paesi - poichè è esclusa dalle operazioni promosse dall'ONU e dalle sue agenzie; accade in ordine alle convenzioni e ai protocolli sulla tutela ambientale, dove a Taiwan è stato ed è impedito di partecipare e per questa mancata partecipazione deve addirittura subire sanzioni commerciali imposte ai paesi che non sottoscrivono tali protocolli (ad esempio il Protocollo di Montreal); accade, infine, nell'ambito economico e commerciale che vede Taiwan, tredicesimo paese commerciale al mondo, settimo per volume di investimenti all'estero, impedita dal partecipare alle

attività dell'UNDP (United nations development program), del Fondo monetario e della Banca mondiale;

che nel menzionato *memorandum* i presentatori mettono in rilievo che la Repubblica di Cina in Taiwan è una entità politica e legale totalmente indipendente, con un sistema democratico di governo e autonome istituzioni, leggi e organizzazione difensiva, che esercita la sua effettiva giurisdizione, dal 1949 senza soluzione di continuità, sul territorio di Taiwan e di altre isole minori; essi evidenziano, altresì, che la Repubblica di Cina in Taiwan e la Repubblica popolare cinese sono due separate ma uguali entità politiche, entrambe con piena sovranità sopra uno specifico e separato territorio e intrattengono relazioni diplomatiche e commerciali con altri paesi del mondo;

che sostenere la sovranità dell'una parte sull'altra, secondo i firmatari del *memorandum*, è una finzione, non utile alla ricomposizione dell'unità cinese, che invece può essere favorita da una condizione di reciproco rispetto delle due parti e dalla loro simultanea e paritaria partecipazione alle organizzazioni internazionali;

che solo questo mutuo rispetto potrà gradualmente costruire la necessaria fiducia tra le due parti e creare il clima favorevole alla riunificazione della Cina;

che il *memorandum* ricorda inoltre il precedente della partecipazione all'ONU delle due Germanie, che non ha impedito la riunificazione di quel paese, la parallela presenza delle due Coree e la stessa partecipazione attuale di Taipei e di Pechino alla Banca di sviluppo asiatico, al Consiglio di cooperazione economica Asia-Pacifico e, come osservatori, al GATT, dove stanno simultaneamente negoziando l'ingresso a pieno titolo;

che il *memorandum* conclude sostenendo che il riconoscimento da parte dell'ONU dei diritti della Repubblica di Cina in Taiwan corrisponderebbe al principio di universalità e uguaglianza degli Stati di fronte alla legge e che la piena partecipazione di Taiwan alle Nazioni Unite e ai suoi programmi multilaterali di aiuto umanitario internazionale e sviluppo economico sarebbe benefica per la promozione della prosperità internazionale;

che alla lettera e al *memorandum* dei 12 paesi è annessa anche una proposta di risoluzione affinchè l'Assemblea generale – ricordando come la Repubblica di Cina in Taiwan non faccia più parte dell'ONU dal 1971; riconoscendo che Taiwan è un responsabile membro della comunità internazionale, con uno stabile sistema e una dinamica economica, la cui partecipazione alle Nazioni Unite sarebbe benefica per la comunità internazionale; affermando la necessità di riconoscere e rispettare pienamente i fondamentali diritti dei 21 milioni di cinesi che sono politicamente organizzati come Repubblica di Cina sul territorio insulare di Taiwan; prendendo nota della dichiarazione emessa dal Governo della Repubblica di Cina in Taiwan nella quale accetta le obbligazioni contenute nella Carta delle Nazioni Unite e l'impegno a contribuire alla promozione e al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; esprimendo la convinzione della necessità di trovare una pacifica e volontaria soluzione al problema posto dalla Repubblica di Cina in Taiwan nella cornice delle Nazioni Unite, in accordo con lo spirito della Carta e il principio di universalità – decida la costituzione di un comitato al

quale sia demandato il compito di svolgere un'analisi comprensiva di tutti gli aspetti di questa situazione eccezionale e svolga le appropriate raccomandazioni da presentare alla 50ª Assemblea generale;

condividendo gli interroganti le considerazioni che hanno motivato e illustrato l'iniziativa dei citati 12 paesi per indurre le Nazioni Unite ad affrontare e risolvere il problema della partecipazione di Taiwan all'ONU,

si chiede di conoscere la posizione del Governo su questo tema e se esso non ritenga giusto e opportuno concertare con i *partner* dell'Unione europea una comune posizione favorevole alla risoluzione A/49/144, proposta all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 giugno 1994 e distribuita il 19 luglio 1994.

(4-01444)

(21 settembre 1994)

RISPOSTA. - L'Italia, nello stabilire il 6 novembre 1970 relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare cinese, riconobbe il Governo di Pechino come l'unico legittimo su tutto il territorio cinese. Di conseguenza furono interrotte le relazioni diplomatiche con Taiwan.

Il riconoscimento dell'unicità della Cina e della legittimità del Governo di Pechino non implica ovviamente per l'Italia l'accettazione di metodi violenti per la ricostituzione dell'unità nazionale che si auspica, invece, possa avvenire gradualmente, in via pacifica e nel rispetto dei sistemi che si sono consolidati.

Gli impegni discendenti dal principio del riconoscimento di una sola Cina impediscono la creazione di una struttura di rappresentanza ufficiale del nostro paese a Taiwan. Tuttavia, l'assenza di rapporti diplomatici con Taiwan, che pure continua a proclamarsi unica legittima rappresentante di tutta la Cina, non esclude peraltro contatti a livello non ufficiale, che anzi si sono andati sempre più intensificando negli ultimi anni.

Questa posizione, che è coerentemente sostenuta dai paesi membri dell'Unione europea, è a sua volta allineata con quella mantenuta dalla comunità internazionale nel suo complesso, che non riconosce il Governo di Taipei e non ritiene appropriato sollevare la questione dell'ammissione di Taiwan alle Nazioni Unite.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TRANTINO

(27 ottobre 1994)

PELLITTERI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989, convertito dalla legge n. 417 del 27 dicembre 1989, viene disciplinata l'assunzione del personale docente di scuola elementare statale attraverso concorsi per titoli ed esami e per soli titoli (doppio canale);

che triennalmente viene, dai provveditori agli studi, formulata una graduatoria provinciale per insegnanti che aspirano a supplenze nella scuola elementare;

che la circolare ministeriale n. 277 del 1993 prevede che gli insegnanti inclusi nella graduatoria del concorso per soli titoli (doppio canale), di cui al primo punto della premessa, abbiano la precedenza assoluta nella graduatoria provinciale per supplenze, di cui al secondo punto della premessa;

che il Consiglio di Stato - sezione 6ª, con ordinanza n. 117 del 4 febbraio 1994, accogliendo in appello il ricorso di alcuni docenti ha disposto la sospensiva della circolare ministeriale n. 277 del 1993, di cui al terzo punto della premessa, lasciando comunque «impregiudicati i provvedimenti già adottati»;

constatato che il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, disconoscendo l'ordinanza n. 117 del 4 febbraio 1994 del Consiglio di Stato, di cui al punto quarto della premessa, che stabilisce l'iniquità della circolare ministeriale n. 277 del 1993, di cui al punto terzo, conferma, con l'articolo 522, comma 5, la validità della circolare ministeriale n. 277 del 1993 e così, anzichè estendere *erga omnes* quanto sentenziato dal Consiglio di Stato, fornisce forza di legge a quanto prima - ed ingiustamente - indicato da una semplice circolare,

si chiede di sapere:

in base a quale norma o criterio si sia esteso un provvedimento dalla formulazione di una graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo alla formulazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di supplenze temporanee e annuali;

come mai sia stata disattesa e contraddetta una sentenza del Consiglio di Stato, che, sia pure limitandosi a valutare positivamente le ragioni dei soli insegnanti ricorrenti, pone però le premesse giuridiche per l'estensione *erga omnes* dell'annullamento del diritto della precedenza assoluta nelle graduatorie provinciali delle supplenze agli insegnanti inclusi nella graduatoria provinciale del cosiddetto doppio canale;

quali iniziative e provvedimenti il Ministro della pubblica istruzione intenda adottare per rendere giustizia agli insegnanti che, pur avendo un punteggio superiore, si vedono scavalcati (nelle graduatorie per il conferimento di supplenze temporanee e annuali) da insegnanti che hanno un punteggio inferiore, ma godono di un privilegio (la precedenza assoluta), che il Consiglio di Stato ha giudicato iniquo.

(4-01553)

(29 settembre 1994)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecitano iniziative atte a rimuovere gli inconvenienti derivanti dall'applicazione della circolare ministeriale n. 277 del 17 luglio 1993 la quale ha previsto che, nel conferimento delle supplenze per i vari ordini di scuola, sia attribuita la precedenza assoluta a favore di quei docenti - compresi quelli di scuola elementare - i quali, a seguito della partecipazione ai concorsi per soli titoli, risultino inclusi nelle graduatorie permanenti finalizzate all'immissione in ruolo a norma della legge n. 417 del 1989 (cosiddetto doppio canale).

Nell'attribuzione delle supplenze, i docenti da ultimi citati vengono infatti privilegiati - come si rileva nell'interrogazione - anche rispetto

a colleghi aventi più elevati punteggi ma non inseriti nelle predette graduatorie.

Il fatto, comunque, che anche l'articolo 522, comma 5, del decreto legislativo n. 297 del 1994 abbia recepito il succitato principio non è da attribuire alle istruzioni in materia emanate con la circolare n. 277 del 1993, ma discende dall'applicazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (cui si rifà la stessa circolare), laddove viene esplicitamente stabilito che «coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato domanda di supplenza».

Risponde, peraltro, al vero che, a seguito di gravami in via giurisdizionale - proposti da alcuni docenti che si erano ritenuti penalizzati dalla precedenza come sopra attribuita - gli organi di giustizia amministrativa aditi hanno accolto, con apposite ordinanze, la domanda di sospensiva della suindicata circolare, ma tale circostanza, sino a quando sulla questione non sarà intervenuta la decisione di merito, non può ovviamente indurre l'amministrazione all'adozione di provvedimenti generalizzati, aventi cioè effetti anche nei confronti di coloro che non hanno presentato ricorso nei termini prescritti.

Ed in effetti questo Ministero, proprio a seguito delle decisioni di alcuni organi giurisdizionali - tra le quali l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 117/94 di cui è cenno nell'interrogazione - non ha mancato nelle more di conoscere le determinazioni di merito di tali organi, di invitare i provveditori agli studi delle province nelle quali erano stati presentati i ricorsi, a ripristinare - sulla base delle situazioni antecedenti all'applicazione dell'anzidetta circolare - le posizioni occupate dai ricorrenti nelle singole graduatorie provinciali e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, sospendendo l'eventuale diritto di precedenza acquisito da altri aspiranti ai sensi della medesima circolare, limitatamente ai casi oggetto di gravame.

Quanto sopra premesso, si desidera, ad ogni modo, far presente che questo Ministero, attesa la rilevanza generale del caso segnalato, si ripromette di riesaminare la questione in occasione della predisposizione delle norme, che disciplineranno il prossimo triennio di vigenza delle nomine da conferire a titolo di supplenza, tenuto conto che il triennio di validità delle attuali graduatorie scadrà con la fine del corrente anno scolastico.

Un orientamento in tal senso è stato manifestato alla Commissione cultura della Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 1994, in sede di discussione di un'interrogazione di analogo contenuto.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(8 novembre 1994)

PERLINGIERI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la città di Benevento gode del servizio di Archivio di Stato per i cui uffici è in atto la procedura di sfratto;

che il Ministro per i beni culturali e ambientali è stato sollecitato affinchè si concluda nel più breve tempo possibile il trasferimento dell'Archivio nei locali dell'ex seminario arcivescovile;

che la locale prefettura, pur essendo a conoscenza dell'inidoneità, più volte rimarcata, dei locali in via dei Mulini dove è in corso lo sfratto, non è mai intervenuta per una fattiva risoluzione della questione;

che dal 26 settembre 1994 non sarà più possibile consultare la documentazione conservata dall'Archivio nè per motivi di studio nè per motivi amministrativi;

che in data 26 settembre 1994 l'ufficiale giudiziario presentandosi per l'esecuzione di sentenza di rilascio dei locali ha proceduto a sigillare i medesimi;

che dal 26 settembre 1994 il personale dell'Archivio è stato costretto a trasferirsi nel deposito poichè questo risulta l'unico locale non soggetto allo sfratto,

si chiede di sapere:

se sussistano responsabilità in ordine ai fatti sopra lamentati;

se non sia possibile provvedere in breve tempo per ovviare a quanto sopra esposto;

quali provvedimenti si intenda adottare per una fattiva soluzione della questione.

(4-01574)

(30 settembre 1994)

RISPOSTA. – Si premette che l'Archivio di Stato di Benevento occupa diversi locali di un immobile di proprietà della società Marsiglia-Furno, per ciascuno dei quali è stato stipulato un diverso contratto di locazione in quanto la sede è stata ampliata in tempi successivi a seconda delle necessità.

Le due unità oggetto dello sfratto riguardano contratti scaduti rispettivamente nel novembre 1988 e gennaio 1989, pagati con fondi della legge n. 219 del 1981, assegnati all'Archivio di Stato di Benevento che provvedeva a liquidare le relative rate con ordinativi.

Nel 1985, a seguito di ritardi nei pagamenti per motivi contabili, la società Marsiglia-Furno metteva in mora l'amministrazione, intimando lo sfratto per morosità. Tale procedimento veniva sospeso grazie all'attività persuasiva dell'amministrazione e nell'intesa che alla scadenza detti contratti sarebbero stati rinnovati ai nuovi canoni stabiliti dal competente ufficio tecnico erariale.

In pendenza del rinnovo contrattuale, la predetta società veniva messa in liquidazione nell'aprile del 1989 e il liquidatore provvedeva a richiedere la stipula dei nuovi contratti, ma l'intendenza di finanza non concedeva il nulla osta alla spesa con la motivazione che la disdetta non era intervenuta. La proprietà allora faceva valere l'intimazione di sfratto del 1985. Pertanto questo Ministero, nel 1991, tentava una conciliazione, ma l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli esprimeva parere contrario a tale procedura, invitando l'amministrazione a rinnovare tacitamente i contratti. Si provvedeva quindi a tale rinnovo solo nel gennaio 1992, in quanto le somme stanziate nel bilancio 1991 sull'apposito capi-

tolo 3032 erano del tutto insufficienti a causa del suo mancato incremento da parte del Ministero del tesoro, benchè richiesto.

Nel giugno 1992 il Ministero veniva condannato al rilascio degli immobili per morosità e, per ovviare a tale sfratto, in data 29 gennaio 1993, predisponeva una bozza di transazione sulla quale l'Avvocatura distrettuale di Napoli e l'Avvocatura generale dello Stato esprimevano parere contrario sia per l'onerosità, sia per la mancanza della precisa individuazione di tutte le parti interessate alla transazione e quindi delle effettive proprietà dei locali.

Alla morte del proprietario Giovanni Marsiglia, in data 26 settembre 1992, la vedova Carmela Russo, con procura generale per i figli, dichiarava di essere disposta alla transazione, ma che tuttavia avrebbe proceduto ugualmente allo sfratto.

In data 23 luglio 1993 l'Avvocatura distrettuale di Napoli invitava l'Archivio di Stato di Benevento a non effettuare ulteriori pagamenti in attesa della risoluzione della vertenza e solo il 17 settembre 1994 ha revocato il blocco di tali pagamenti.

Contemporaneamente, l'amministrazione si attivava per reperire una sede alternativa in previsione del fatto che la proprietà potesse far valere l'esecuzione dello sfratto.

Del resto, anche a seguito di sopralluoghi effettuati da funzionari del competente ufficio centrale per i beni archivistici, risultava l'inidoneità dell'attuale sistemazione dell'Archivio e veniva prospettata la possibilità di una diversa sistemazione nell'ex seminario arcivescovile di Benevento, soluzione già caldeggiata da tempo dallo stesso direttore dell'istituto.

A seguito dello sfratto esecutivo, al quale si è dato corso in data 26 settembre 1994, nonostante le reiterate richieste di intervento rivolte dal direttore dell'Archivio al prefetto per evitare l'interruzione del servizio, si è messo a punto un piano per la salvaguardia della documentazione che dovrà essere trasferita in altro luogo custodito, in attesa di poter disporre della nuova sede nel palazzo dell'ex seminario arcivescovile, per la quale è stato predisposto uno schema di contratto già accettato dalla proprietà. La locazione avrà durata ultradecennale con spese previste per l'adeguamento che ammontano a circa 2 miliardi, dei quali la parte a carico della proprietà, riguardante l'adattamento strutturale, sarà anticipata da questa amministrazione e recuperata, secondo un piano di ammortamento approvato dall'ufficio tecnico erariale, sulle rate di affitto.

Si assicura che si solleciteranno i competenti uffici del Ministero delle finanze affinchè rilascino con la massima urgenza i pareri necessari alla definizione del suddetto contratto e si possa giungere quindi, nel più breve tempo possibile, ad un'adeguata, decorosa e definitiva sistemazione dell'Archivio di Stato in questione.

Resta da aggiungere che nel frattempo verranno riattivati la consultazione e il rilascio di copie di una parte dei fondi dell'Archivio nei locali non oggetto di sfratto, al fine di ridurre al minimo i disagi per l'utenza.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FISICHELLA

(2 novembre 1994)

PIERONI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 13 dicembre 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – serie speciale – n. 102-*bis* del 27 dicembre 1991, il Ministro dei lavori pubblici ha bandito un concorso per il profilo di ragioniere, sesta qualifica funzionale, per complessivi 40 posti, ripartiti fra la circoscrizione Nord e la circoscrizione Centro, con riserva del 30 per cento dedicata al personale già in servizio presso il predetto Ministero dei lavori pubblici, avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 5, del succitato decreto ministeriale;

che i posti complessivi messi a concorso, aumentati del doppio decimo ovvero di quanto disposto dalla legge, risultano tuttora non completamente ricoperti, per esaurimento delle due graduatorie degli idonei esterni;

che alcune sedi, quali quelle delle Marche che prevedevano tre posti a concorso tuttora coperti per effettivi soli due posti, non risultano soddisfatte nel completamento delle piante organiche per il profilo di ragioniere previste dal medesimo concorso;

che si è già provveduto, con un'eccezione, a ricoprire almeno tre posti della graduatoria esterna, utilizzando idonei provenienti dalla riserva interna della graduatoria della circoscrizione Centro, in deroga al numero previsto;

che la graduatoria degli aspiranti idonei interni della circoscrizione Centro, concorrenti con riserva, risulta, a tutt'oggi, disponibile in numero bastante a ricoprire i posti messi complessivamente a concorso e ancora vacanti,

si chiede di sapere se non sia opportuno procedere all'immediato soddisfacimento delle piante organiche rimaste ancora vacanti per i posti messi a concorso nel profilo di ragioniere, come nel caso segnalato delle sedi delle Marche, attingendo dall'unica graduatoria disponibile, e cioè quella degli idonei concorrenti con riserva interna della circoscrizione Centro, per il numero, integrato in aumento così come previsto dalla legge, dei posti complessivi messi a concorso e rimasti vacanti, onde non gravare la collettività degli oneri derivanti dalle procedure di espletamento di un nuovo concorso, alla luce della validità attuale della citata graduatoria e delle ragionevoli aspettative del personale risultante idoneo ivi incluso, ottenendo, nella fattispecie, il doppio vantaggio di ricoprire tutti i posti in organico messi a concorso e ancora vacanti ed esaurire, nel contempo, la graduatoria del personale interno concorrente con riserva risultante idoneo.

(4-00607)

(23 giugno 1994)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto si chiede di sapere se, nell'ambito dell'assegnazione complessiva dei 40 posti per il profilo di ragioniere, messi a concorso con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 13 dicembre 1991 e ripartiti tra due distinte circoscrizioni territoriali, nella misura di 20 posti per quella del Nord e di altri 20 per quella del Centro, non vada ritenuto più opportuno, anche solo da un punto di vista di economia delle scelte, anzichè procedere con nuovi concorsi,

provvedere all'immediata copertura dei posti rimasti vacanti attingendo dall'unica graduatoria tuttora disponibile. Essa risulta formata dagli idonei non utilmente collocati in graduatoria, tutti concorrenti esclusivamente per la circoscrizione Centro, mentre i posti rimasti scoperti appartengono alla circoscrizione Nord.

Emerge poi dal testo dell'interrogazione la considerazione che, nell'ambito dei posti messi a concorso per la circoscrizione Centro, dei 3 posti banditi per la regione Marche uno sia ancora disponibile in quanto non risulta tuttora assegnato.

Sulla base della documentazione trasmessa dall'amministrazione dei lavori pubblici non sembra ipotizzabile l'utilizzazione dell'unica graduatoria disponibile, composta peraltro da soli candidati interni, per coprire i posti restati vacanti alla fine delle operazioni concorsuali.

Un simile orientamento in realtà risulterebbe palesamente in contrasto con le disposizioni del bando, che, nel mettere a concorso rispettivamente 20 posti per la circoscrizione Nord e 20 posti per la circoscrizione Centro, nei fatti ha posto in essere due concorsi distinti e separati, ognuno dei quali si è svolto con autonome procedure.

Ora, il fatto che nel concorso per la circoscrizione Nord, in assenza di idonei, siano rimasti vacanti 8 posti, e nella circoscrizione Centro, a fronte della copertura dei posti messi a concorso, non si siano utilmente collocati in graduatoria 8 idonei, tutti interni, non autorizza certo l'amministrazione a disattendere i princìpi concorsuali fissati con il bando del 1991, con un'operazione diretta a sovrapporre le due procedure concorsuali, incrociando posti vacanti e candidati idonei.

È infine da escludere che, nell'ambito dei posti messi a concorso nella circoscrizione Centro per la regione Marche, ci sia ancora una disponibilità da coprire, in quanto il candidato interno chiamato a coprire il posto apparentemente scoperto dei tre indicati nel bando, secondo un principio generale in vigore, è stato confermato nella propria sede di servizio presso il provveditorato di Perugia.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
URBANI

(5 novembre 1994)

PIERONI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la caserma «Corridoni» di Macerata è un complesso architettonico che insiste nel centro storico della città, a suo tempo (19 maggio 1990) dichiarato oggetto di tutela integrale dalla soprintendenza ai beni ambientali e architettonici delle Marche;

che l'8 agosto 1991 con decreto ministeriale è stata revocata la tutela al lotto n. 3 corrispondente a un edificio sorto nel 1931, aprendo in questo modo la strada alla realizzazione di un cosiddetto centro direzionale che nella sostanza consiste in un intervento edificatorio di intollerabile impatto ambientale rispetto ai valori storico-artistici del contesto urbano in cui si va a inserire;

che il progetto di tale centro direzionale seguì un *iter* amministrativo oggetto di infinite polemiche, motivate in primo luogo proprio dalla sua sorprendente linearità, quasi che vincoli non esistessero, ovvero vi fosse la certezza che al momento opportuno sarebbero caduti;

che stanno iniziando i lavori per l'erigendo centro direzionale, che provocheranno una irrimediabile ferita al tessuto urbanistico del centro storico di Macerata;

che l'attuale soprintendente ai beni culturali e architettonici delle Marche ha manifestato pubblicamente attraverso la stampa il suo giudizio negativo sulla vicenda,

si chiede di sapere:

sulla base di quali motivazioni fu emesso il decreto ministeriale dell'8 agosto 1991, che toglieva dalla tutela il lotto che insiste sull'area oggetto del progetto planivolumetrico del centro direzionale;

se non si intenda intervenire, prima che sia troppo tardi, per ripristinare la tutela integrale di tutti gli edifici afferenti al complesso della caserma «Corridoni».

(4-00855)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – La caserma pontificia Filippo Corridoni, costruita nella seconda metà dell'Ottocento, con «declaratoria» del soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Ancona, venne sottoposta in data 19 maggio 1990 alla tutela vincolistica prevista dall'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, «in quanto testimonianza di notevole interesse per la storia urbana e militare della città di Macerata».

A distanza di pochi mesi la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona propose al Ministero lo svincolo di una porzione del complesso (corpi di fabbrica risalenti al 1931) a seguito della presentazione da parte del comune di un progetto di variante al Piano regolatore generale per la realizzazione di un centro direzionale, «che prevede il sostanziale mantenimento dell'unitarietà e dell'ingombro planimetrico dell'intera area della caserma...». La soprintendenza ritenne accettabile la rimozione «di alcuni corpi ubicati nell'area retrostante al nucleo più antico, stante l'esiguo interesse in sè e la recente edificazione di tali manufatti sorti nel nostro secolo come ampliamento della caserma e con servizi della stessa».

Il competente comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nelle sedute del 16 e 17 luglio 1991 espresse parere favorevole alla proposta di rimozione parziale del vincolo a rettifica della precedente declaratoria.

Venne pertanto emanato il decreto ministeriale 8 agosto 1991 il quale tenne adeguatamente conto del fatto che «i manufatti e l'area insistenti sulle particelle nn. 55-57 e 56 parte, corrispondenti gli uni ad edifici di servizio e l'altra utilizzata come cortile, risultano sorti in epoca più recente (primi decenni del secolo XX) come ampliamento rispetto ai corpi principali e costituiscono quindi strutture accessorie a carattere puramente funzionale e prive in sè di particolare interesse, la cui aggiunta ha anche comportato la chiusura della pubblica via delle Moie inglobata all'interno della caserma».

Il progetto di massima, che prevedeva la demolizione di una parte della caserma, è stato approvato dalla soprintendenza in data 27 luglio 1990; quello esecutivo in data 25 giugno 1993.

A seguito del rilascio della concessione edilizia sono poi iniziati i lavori.

Per effetto del clamore suscitato dalla successiva pubblicazione di articoli di stampa in merito all'opportunità del vincolo, il soprintendente di Ancona, in data 7 luglio 1994, ha ordinato la sospensione dei lavori, a norma dell'articolo 20 della citata legge n. 1089 del 1939.

Detta sospensione, infatti, ha avuto il fine cautelare di consentire all'amministrazione di verificare se fossero intervenuti elementi di novità tali da far modificare il decreto ministeriale 8 agosto 1991.

Alla luce di quanto evidenziato, risultano chiare le ragioni per le quali il Ministero non ha potuto accedere alle richieste del «Comitato salvacaserma».

In assenza di nuove ragioni giustificative dell'apposizione del vincolo sull'intero complesso, infatti, non sono maturati i presupposti necessari per adottare un nuovo provvedimento entro il termine di efficacia della sospensione dei lavori ordinata dal soprintendente di Ancona.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FISICHELLA

(2 novembre 1994)

PIERONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'istituto Sant'Antonio di Fabriano (Ancona), scuola privata cattolica, ha deciso di rinunciare alla collaborazione di cinque insegnanti, «colpevoli» di aver iscritto i propri figli in un'altra scuola;

che i cinque insegnanti ricoprono ancora il ruolo di soci all'interno della cooperativa che gestisce l'istituto Sant'Antonio;

che, secondo quanto pubblicamente dichiarato da uno degli insegnanti in questione, il socio della cooperativa che gestisce la scuola può essere licenziato solo per gravi motivi disciplinari e comunque nessun articolo dello statuto intima ai soci di iscrivere i propri figli al Sant'Antonio;

che la cooperativa chiede ai soci una dedizione così totale senza garantire niente in cambio: a parte la compartecipazione agli utili della stessa – per esempio, 120.000 lire al mese per cinque ore settimanali di storia e filosofia – c'è un'assoluta mancanza di certezze nell'attribuzione degli incarichi annuali affidati arbitrariamente;

che il vescovo Luigi Scuppa, membro del consiglio di amministrazione della scuola, ha dichiarato trattarsi di «una linea adottata dalla presidenza, perchè se gli insegnanti dimostrano di non credere al progetto educativo per cui lavorano, come fanno a crederci gli altri?»; il vescovo ha inoltre puntualizzato che «non c'è stato alcun licenziamento, solo una lettera di preavviso, visto che i contratti annuali sono tali proprio perchè si devono rinnovare di anno in anno,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per garantire che non vengano violati i più elementari diritti costituzionali in materia di libera scelta educativa dei ragazzi e delle famiglie in questione.

(4-01322)

(13 settembre 1994)

RISPOSTA. – In merito all'episodio segnalato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che il Ministero, attraverso l'azione dei propri ispettori e dei singoli capi di istituto, è costantemente impegnato a vigilare, d'intesa con i competenti enti locali, affinchè a tutti i giovani soggetti all'obbligo scolastico venga comunque garantito il diritto allo studio, sia nelle scuole pubbliche, sia nelle scuole gestite da associazioni e privati che gli alunni e le famiglie ritengano, nelle loro autonome valutazioni, di scegliere.

Nel caso, tuttavia, dell'istituto non statale «Sant'Antonio» di Fabriano, questo Ministero, pur esprimendo il proprio rammarico per il modo in cui sarebbero stati trattati i docenti di cui è cenno nell'interrogazione, non è istituzionalmente competente a promuovere eventuali interventi, tenuto conto che i poteri di vigilanza dell'amministrazione scolastica, in materia di insegnanti delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, è limitato ad accertare il possesso dei prescritti titoli ed idoneità professionali.

Infatti, il rapporto di lavoro che si instaura tra ente gestore e docenti è di natura privatistica e, come tale, rientra nelle specifiche attribuzioni delle competenti autorità giudiziarie.

Si aggiunge, inoltre, che il provveditore agli studi di Ancona, al quale sono stati chiesti gli opportuni chiarimenti, ha fatto presente di essere venuto a conoscenza del caso solo attraverso i giornali locali e di essersi astenuto dall'approfondire la questione, non essendone stato direttamente investito da parte dei docenti interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(29 ottobre 1994)

PREIONI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso che la signora Elvira Elena Cassani, a seguito del decesso del proprio marito, ha presentato al Ministero del tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra – Divisione III – via Casilina 3 – Roma – domanda di reversibilità della pensione goduta da Piero Montagna (pensione di guerra per la perdita della mano sinistra a causa di scoppio di residuato bellico), si chiede di sapere a che punto sia la relativa procedura di concessione, che sarebbe individuabile con il numero di protocollo 7526377/AG.

(4-00032)

(21 aprile 1994)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la pratica di pensione della signora Elena Cassani, vedova del signor Piero Montagna, deceduto il 1° agosto 1990.

Al riguardo, si fa presente che a favore della signora Cassani è stata concessa, con determinazione n. 1564808 del 27 maggio 1994, pensione di guerra nella misura di 1/2 di tabella G, con l'aggiunta di 1/2 di assegno di maggiorazione a decorrere dal 1° febbraio 1991.

La pensione è stata ripartita con gli orfani minorenni Cristina e Daniele Montagna, ai quali compete il trattamento economico fino al compimento del 21° anno di età, oppure, se studenti universitari, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
MONGIELLO

(9 novembre 1994)

STEFÀNO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 10 giugno 1994 il Ministro della difesa è intervenuto alla manifestazione svoltasi a Taranto in occasione della festa annuale della Marina militare;

che in tale occasione il Ministro ha parlato di fatti di grande portata che coinvolgono la vita di Taranto e dei suoi cittadini, in particolare del raddoppio della base navale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga giusto invitare e coinvolgere in manifestazioni di questo tipo anche i parlamentari del luogo, perchè apprendano direttamente e non attraverso i *mass-media* le opinioni del Ministro in merito a questioni importanti.

(4-00596)

(23 giugno 1994)

RISPOSTA. – Per la festa della Marina svoltasi a Taranto il 10 giugno 1994 il locale comando dipartimento militare marittimo ha diramato gli inviti alle più alte autorità civili, militari e religiose della città.

Il mattino dell'8 giugno 1994 il Ministro della difesa ha espresso il desiderio di intervenire a tale evento. Il breve tempo a disposizione non ha consentito che l'invito fosse esteso anche ai membri del Parlamento del luogo, così come sempre avvenuto in precedenti analoghe occasioni.

Il Ministro della difesa
PREVITI

(29 ottobre 1994)

STEFÀNO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in Italia vi sono circa 8.000 persone affette da morbo di Cooley e che per poter vivere e condurre una vita normale esse hanno bisogno di continue trasfusioni di sangue;

che per portar via il ferro accumulatosi in eccesso nell'organismo per via delle trasfusioni esse devono praticare tutti i giorni la terapia-ferro-chelante (unico farmaco in commercio il Desferal) da praticarsi per infusione continua sotto cute per otto ore;

che un gran numero di tali malati è allergico al farmaco e coloro che non possono praticare la terapia ferro-chelante hanno una speranza di vita limitata;

che da anni è in sperimentazione in Inghilterra ed in altri paesi un nuovo ferro-chelante orale, L1, che è l'unica alternativa valida, tanto è vero che il comitato medico scientifico dell'Associazione del bambino talassemico ha chiesto di poter utilizzare il farmaco nei casi necessari, come si è concordato in una riunione che si è tenuta a New York il 13 marzo del 1991;

considerato:

che allo stato attuale migliaia di famiglie italiane acquistano il farmaco salvavita in paesi stranieri, sobbarcandosi l'intera spesa (350.000 lire in media al mese) che per alcune famiglie costituisce un onere insostenibile, per cui si corre il rischio che alcuni ragazzi non possano curarsi per motivi economici;

che altri invece non avendo questa disponibilità economica praticano il DFO e.v. in regime di ricovero ospedaliero con grande disagio e sofferenza psicofisica e con significativo aumento della spesa sanitaria,

l'interrogante chiede di sapere come mai lo scrivente non abbia ricevuto risposta ad interrogazioni di analogo contenuto presentate il 15 ottobre 1992 e il 9 febbraio 1994, se non si ritenga opportuno autorizzare l'acquisto del farmaco LI da parte delle USL e se non si ritenga altresì necessario autorizzare con urgenza la produzione in Italia del farmaco, con i seguenti vantaggi:

1) far praticare i dovuti controlli per la sperimentazione;

2) creare numerosi posti di lavoro ed evitare di esportare denaro all'estero.

(4-01248)

(5 agosto 1994)

RISPOSTA. – La pratica relativa alla richiesta di registrazione del farmaco nuovo ferro-chelante orale denominato L1 – oggetto dell'interrogazione – dopo aver superato l'esame dello specifico «gruppo di lavoro» ministeriale, che aveva identificato il prodotto come «farmaco di nuova istituzione», veniva trasmessa all'Istituto superiore di sanità per i prescritti accertamenti di competenza sulla composizione e sull'innocuità, prima di poterne iniziare la sperimentazione umana, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1993, n. 519.

In data 26 maggio 1993 l'Istituto superiore di sanità veniva espressamente sollecitato dal competente servizio farmaceutico di questo Ministero ad esprimere il proprio necessario parere su tale prodotto.

Successivamente, peraltro, pervenivano notizie ufficiali sull'avvenuta sospensione, a livello internazionale, degli studi clinici inerenti a tale nuovo medicinale.

In data 22 dicembre 1993 l'Istituto medesimo rendeva noto che i prescritti accertamenti eseguiti sul nuovo ferro-chelante orale L1 avevano dato esito sfavorevole.

Il Ministro della sanità
COSTA

(8 novembre 1994)

TAPPARO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che nel settembre 1993 la PSA Sistemi antivibranti ha presentato il piano industriale di ristrutturazione-riorganizzazione ai competenti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione del Piemonte e della Lombardia;

che tale piano, formalizzato con un accordo sindacale presso il Ministero del lavoro in data 13 luglio 1993, è stato presentato e predisposto dalla nuova proprietà (gruppo CF Gomma di Brescia) dopo aver acquisito dalla società Pirelli, nel maggio 1993, la stessa PSA Sistemi antivibranti;

che su tale piano è stato espresso parere negativo alla concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria in data 30 marzo 1994 e successivamente, durante un incontro presso il Ministero del lavoro (svoltosi in data 10 maggio 1994), il Ministro competente si impegnava a far riesaminare tale pratica, senza che, a tutt'oggi, siano pervenute ulteriori notizie;

considerato:

che il piano industriale ha una durata di 4 anni con investimenti per complessivi 60 miliardi e prevede la rilocalizzazione delle unità produttive di Settimo Torinese e Milano in nuovi stabilimenti nel raggio di circa 30 chilometri dagli stessi, attualmente ubicati in zone di proprietà del gruppo Pirelli;

che per la soluzione dei problemi occupazionali potrebbero essere utilizzati i tradizionali ammortizzatori sociali;

che il ritardo nell'approvazione del decreto relativo alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori della PSA Sistemi antivibranti ha provocato preoccupazione e tensione tra i lavoratori, poichè la mancata approvazione del provvedimento comporterebbe gravi problemi occupazionali nei territori interessati, nonchè ai fini dell'attuazione dello stesso piano industriale di ristrutturazione-riorganizzazione,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le cause di tale ritardo e quali iniziative il Governo intenda intraprendere ai fini di una chiara e definitiva soluzione del problema.

(4-00954)

(19 luglio 1994)

RISPOSTA. – In ordine alla richiesta formulata nel documento parlamentare concernente l'istanza della società «PSA» Sistemi antivibranti diretta ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, si comunica che il comitato tecnico operante presso il Ministero, nella seduta del 5 ottobre 1994, ha richiesto un supplemento istruttorio al competente ufficio periferico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

(5 novembre 1994)